



progetto daphne

DIRITTI UMANI E TRATTA DI DONNE E GIOVANI IN EUROPA **CODICE INTERNAZIONALE**



Università degli Studi di Padova
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli



La Strada
Foundation against Trafficking
in Persons and Slavery



Ludwig Boltzmann Institute
of Human Rights



Associazione Diritti Umani
Sviluppo Umano

Questo progetto è finanziato da:



Unione Europea



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale



progetto daphne

DIRITTI UMANI E TRATTA DI DONNE E GIOVANI IN EUROPA

CODICE INTERNAZIONALE

Università degli Studi di Padova
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli

La Strada
Foundation against Trafficking
in Persons and Slavery

Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights

Associazione Diritti Umani
Sviluppo Umano (ADUSU)

Questo progetto è finanziato da:

Unione Europea

Regione Veneto
Giunta Regionale

Questi materiali sono stati prodotti nell'ambito del Programma Daphne II, Progetto:
Human Rights and Trafficking in Women and Young People.
An Educational Toolkit for Teachers and Students.

Il Progetto è finanziato dalla Commissione Europea (DG Giustizia, Libertà e Sicurezza, Direzione C – Giustizia Civile, Diritti Fondamentali e Cittadinanza, Unit C4: Strumenti finanziari in materia di giustizia civile, diritti fondamentali e cittadinanza) e dalla Regione Veneto.

Questa pubblicazione è stata prodotta con il supporto dell'Unione Europea.
La responsabilità dei contenuti è solamente dei curatori e non esprime in alcun modo il punto di vista dell'Unione Europea.

Curatori: Paola Degani, Francesca Vietti

Grafica:  **popcorn** www.studiopopcorn.it
comunicazione e immagine

La versione elettronica di questo Toolkit è disponibile online al sito web:
www.centrodirittiumani.unipd.it

Coordinamento del Progetto

Paola Degani in collaborazione con Cinzia Clemente
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli dell'Università di Padova
Via Martiri della Libertà 2
35137 PADOVA
e-mail: info@centrodirittiumani.unipd.it
www.centrodirittiumani.unipd.it

Copyright: © Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli,
Università di Padova

INDICE

INTRODUZIONE	05
PARTE 1 I DIRITTI UMANI SONO PER TUTTI	07
Sezione 1 Il Codice internazionale dei diritti umani	07
Dichiarazione universale dei diritti umani	07
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali	07
Patto internazionale sui diritti civili e politici	08
Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.....	10
Convenzione sullo status dei rifugiati.....	11
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti	12
Sezione 2 Diritti delle donne	13
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne	13
Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne	16
Sezione 3 Diritti dei migranti	20
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie	20
Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria	22
Sezione 4 Diritti dei minori	23
Convenzione sui diritti dell'infanzia	23
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante il traffico di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia minorile.....	26
Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle forme peggiori di lavoro minorile	28
Sezione 5 Nuove forme di schiavitù	29
Convenzione sulla schiavitù.....	29
Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù	30
Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro N. 29 sul lavoro forzato.....	31
Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato	32

Sezione 6	<i>Tratta di persone e sfruttamento della prostituzione</i>	33
	Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui.....	33
	Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, sopprimere e punire la tratta delle persone, in particolare di donne e bambini, supplementare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale	35
Sezione 7	<i>Prevenzione, protezione e assistenza</i>	38
	Principi e Linee Guida raccomandate dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite su diritti umani e tratta di persone	38
PARTE 2	TRATTA DI ESSERI UMANI E SFRUTTAMENTO SESSUALE: LE STRATEGIE EUROPEE	45
Sezione 1	<i>Lo spazio normativo europeo</i>	45
	Trattato sull'Unione Europea, Titolo VI, Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	45
	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	46
	Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani	46
Sezione 2	<i>Legislazione dell'Unione Europea</i>	52
	Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/629/JHA del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani	52
	Decisione del Consiglio 2000/375/JHA del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet	54
	Decisione Quadro 2004/68/JHA Del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile	56
	Direttiva 2004/81/CE Del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti	58
Sezione 3	<i>L'approccio integrato della Commissione Europea alla tratta di persone e ai diritti umani</i>	61
	Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio. Lotta contro la tratta degli esseri umani - approccio integrato e proposte in vista di un piano d'azione	61
	Rapporto del Gruppo di Esperti della Commissione Europea sulla tratta di esseri umani	65

INTRODUZIONE¹

Lo scopo di questo Codice è di fornire agli insegnanti che si apprestano a considerare il tema della tratta di persone e le molteplici implicazioni che questo dramma comporta dal punto di vista dei diritti umani, uno strumento di base ma relativamente completo, in cui reperire le principali fonti della normativa internazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla condizione delle donne e dei giovani coinvolti nello sfruttamento sessuale.

La selezione dei materiali inclusi tiene perciò conto sia dell'esigenza - peraltro inattuabile - di fornire un'informazione il più completa possibile, sia di motivazioni didattiche.

Proprio le molteplici implicazioni dal punto di vista dei diritti umani che il tema della tratta di persone comporta, fa sì che la lista dei documenti riportati nel Codice in forma di parti o articoli estratti, sia alquanto consistente. Tutti gli atti proposti contengono gli elementi identificativi di riferimento e una breve nota introduttiva che può aiutare l'insegnante nel lavoro di sensibilizzazione verso gli studenti e di diffusione del sapere sui diritti umani che è per sua natura trasversale alle singole discipline. Nell'individuazione dei materiali così come nella loro articolazione tematica, si è ampiamente seguita la classificazione proposta dalle Nazioni Unite, e in particolare dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani.

Anche per affrontare il tema della tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, è necessario partire dagli strumenti giuridici di portata universale che compongono il cosiddetto "Codice internazionale dei diritti umani" ("International Bill of Human Rights"), vale a dire: la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e i due Patti sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici del 1966.

Per il resto il Codice è organizzato secondo categorie tematiche dove sono rinvenibili, sia documenti di carattere vincolante (convenzioni, trattati, protocolli...), sia di carattere raccomandatorio (dichiarazioni, risoluzioni, principi, linee-guida, ecc.), che a diverso titolo risultano pertinenti. La parte sugli strumenti internazionali universali è seguita da quella relativa alle normative in materia elaborate e operanti a livello regionale. Anche qui, accanto alla normativa europea, trovano spazio documenti di natura non obbligatoria ma significativi sul piano politico, oltre che particolarmente utili in chiave didattica per l'approfondimento e lo studio dell'approccio europeo al tema della tratta in chiave diritti umani.

¹ - Le versioni italiane dei documenti che compaiono in questo Codice, se non diversamente annotate, sono quelle ufficiali o quelle contenute in pubblicazioni accreditate in sede specialistica. Tutti gli atti dell'Unione Europea riportati sono tratti dal sito Internet: www.europea.eu.int

I testi inseriti nel Codice talvolta sono in lingua inglese non essendo reperibile la versione in lingua nazionale. Tuttavia si è ritenuto utile proporli egualmente per dare un quadro più esauriente della molteplicità degli strumenti di riferimento.

Tenendo conto della natura interdisciplinare del sapere sui diritti umani si è considerata inoltre la possibilità che questo Toolkit venga utilizzato anche da insegnanti di lingua straniera (inglese) anche allo scopo di favorire un'educazione a vocazione internazionale.

Molti atti sia di carattere vincolante sia di natura raccomandataria qui riportati trovano menzione negli altri componenti del pacchetto educativo.

Tuttavia, il Codice, se da un lato integra gli altri materiali proposti nel Toolkit, dall'altro, può essere utilizzato come base per approfondire le implicazioni della tratta di persone rispetto ai diritti umani anche separatamente dagli altri componenti.

PARTE 1: I DIRITTI UMANI SONO PER TUTTI

“ Sezione 1: Il Codice internazionale dei diritti umani

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948.
(Estratti)

Sebbene la Dichiarazione universale dei diritti umani non sia nata come un atto giuridicamente vincolante, essa ha costituito la base per l'elaborazione degli standard internazionali in materia di diritti umani. Con il passare degli anni, i principi sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani hanno assunto carattere vincolante. La Dichiarazione universale rappresenta il manifesto del paradigma diritti umani.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Adottato e aperto alla firma, alla ratifica e all'adesione con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2200 (XXI) del 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 conformemente all'articolo 27.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (G.U. n. 333 S.O. del 7 dicembre 1977).
(Estratti)

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali traduce in forma giuridicamente vincolante alcuni principi sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Il Patto non contiene un'esplicita proibizione della tratta di persone, tuttavia stabilisce una serie di obblighi la cui violazione è alla base dello sfruttamento sessuale delle donne e di altre forme contemporanee di schiavitù e di tratta di esseri umani.

Parte III

Articolo 6

1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.
2. Le misure che ciascuno degli Stati Parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Articolo 7

Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

- a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
 - i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzioni di alcun genere; in particolare devono esse-

re garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;

ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità alle disposizioni del presente Patto;

b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;

c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;

d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Articolo 10

Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Adottato e aperto alla firma, alla ratifica e all'adesione con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2200 (XXI) del 16 dicembre 1966 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, entrato in vigore il 23 marzo 1976, conformemente all'articolo 49. Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (G.U. n 333 del 7 dicembre 1977).

(Estratti)

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici propone in forma giuridicamente vincolante alcuni principi fondamentali contenuti nella Dichiarazione universale che proibiscono la schiavitù, la servitù, la tratta degli schiavi, stabilendo anche un divieto generale riguardante il lavoro forzato o coatto.

(Estratti)

Parte II

Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto s'impegna a:

- a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;
- c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

Parte III

Articolo 6

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. (...)

Articolo 7

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

Articolo 8

- 1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.
- 2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù.
- 3. a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;
- b) La lettera b) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;

c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:

- i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;
- ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obbiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;
- iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

Articolo 9

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. (...)

Articolo 10

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana. (...)

Articolo 12

- 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.
- 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.
- 3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

Articolo 13

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato Parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

Articolo 23

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati Parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

Articolo 24

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome. (...)

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

Adottata e aperta alla firma e alla ratifica con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2106 (XX) del 21 Dicembre 1965, entrata in vigore il 4 gennaio 1969 conformemente all'articolo 19.

Resa esecutiva in Italia con Legge n. 654 del 13 ottobre 1975.

(Estratti)

Questa Convenzione non è direttamente collegata alla tratta di esseri umani, essa è relativa alla discriminazione razziale e al razzismo, elementi che accrescono la vulnerabilità delle vittime di tratta sia nel corso del processo di trafficking sia una volta giunte nei paesi di destinazione. Questo fenomeno è particolarmente evidente per le vittime dello sfruttamento sessuale.

Parte I

Articolo 1

1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti uno Stato Parte della Convenzione a seconda che si tratti propri cittadini o dei non-cittadini.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati Parti della Convenzione e che si riferiscono alla

nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni, non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.

4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per mettere loro il godimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Articolo 2

1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte razze, e, a tale scopo:

a) Ogni Stato contraente Si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale a danno di individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni; nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo; (...)

2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.

CONVENZIONE SULLO STATUS DEI RIFUGIATI

Adottata il 28 luglio 1951 dalla Conferenza dei plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi convocata dalle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione dell'Assemblea Generale 429 (V) del 14 dicembre 1950, entrata in vigore il 22 aprile 1954 conformemente all'articolo 43.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione dati in Italia con Legge n. 72 del 24 luglio 1954 (G.U. n. 196 del 27 agosto 1954).

(Estratti)

Questa Convenzione rappresenta il trattato più significativo in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Essa è alla base di tutti gli strumenti regionali e nazionali in materia.

Articolo 1 - Definizione del termine "rifugiato"

A. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui: (...)

2) che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. Nel caso di persona con più di una cittadinanza, l'espressione "del paese di cui è cittadino" indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza. (...)

C. La presente Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti contemplati dalla precedente sezione A:

1) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente delle protezioni del Paese di cui ha la cittadinanza; oppure

2) qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, l'abbia riacquisita volontariamente; oppure

3) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza; oppure

4) qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitata; oppure

5) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuta come rifugiata, non possa continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo I della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

6) se, trattandosi di persona senza cittadinanza, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese di in cui aveva la residenza abituale; Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo I della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale.

D. La presente Convenzione non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Qualora questa protezione o questa assistenza per un qualunque motivo dovessero venire a cessare, senza che la situazione di queste

persone sia stata definitivamente regolata, in conformità con le risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto a usufruire del regime previsto dalla presente Convenzione.

E. La presente Convenzione non si potrà applicare a coloro che sono considerati dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di detto Paese.

F. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:

a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;

b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accogliimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati;

c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

Adottata e aperta alla firma, alla ratifica e all'adesione con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 39/46 del 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987, conformemente all'articolo 27 (1).

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con Legge n. 489 del 3 novembre 1988 (G.U. n. 271 S.O. del 18 novembre 1988).

(Estratti)

Questa Convenzione potrebbe riguardare le situazioni in cui funzionari pubblici o altre persone che agiscono a titolo ufficiale siano coin-

volti in gravi forme di abuso e maltrattamento. Questo problema potrebbe emergere nel caso in cui le vittime siano criminalizzate e trattenute in luoghi di detenzione.

Parte I

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata.

Articolo 3

1. Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.

2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massicce.

Sezione 2: Diritti delle donne

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE DONNE

Adottata e aperta alla firma, alla ratifica e all'adesione con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 34/180 del 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981, conformemente all'articolo 27 (1). Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con Legge n. 132 del 14 marzo 1985 (G.U. n. 89 S.O. del 15 aprile 1985.

(Estratti)

Questa Convenzione rappresenta lo strumento più importante in materia di diritti umani delle donne. Essa è strutturata sulla base di un insieme completo di misure collegate all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione. La Convenzione fornisce altresì una definizione di discriminazione sessuale. In particolare, l'articolo 6 obbliga gli Stati parte ad adottare le misure per eliminare tutte le forme di tratta e di sfruttamento della prostituzione. La presente Convenzione non contiene riferimenti espliciti alla violenza nei confronti delle donne e non sancisce il diritto delle stesse a vivere libere dalla violenza e dalla sofferenza.

Gli Stati parti alla presente Convenzione, (...)

Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità dell'uomo, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta

nel- la misura delle loro possibilità, Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità, (...)

Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna, (...)

Convengono quanto segue:

Parte I

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

Articolo 2

Gli Stati Parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:

- a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;
- b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le

sanzioni ten- denti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;

c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;

d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;

e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;

f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;

g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Articolo 3

Gli Stati Parti prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 6

Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

Parte II

Articolo 9

1. Gli Stati Parti accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, muta- mento e conservazione della

cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.

2. Gli Stati Parti accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

Parte III

Articolo 10

Gli Stati Parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna. (...)

Articolo 11

1. Gli Stati Parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

- a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
- b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;
- c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente;
- d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;
- e) il diritto alla sicurezza sociale alle prestazioni

di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;

f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati Parti si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:

- a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
- b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
- c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;
- d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.

3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.

Articolo 12

1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare. (...)

Articolo 13

Gli Stati Parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

- a) il diritto agli assegni familiari;
- b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.

Parte IV

Articolo 15

1. Gli Stati Parti riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge. (...)

4. Gli Stati Parti riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio.

Articolo 16

1. Gli Stati Parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:

- a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
- b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
- c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'ano del suo scioglimento;
- d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
- e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per eser-

citare tali diritti;

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

DICHIARAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione del 85° sessione plenaria con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993.

(Estratti)

Questa Dichiarazione rappresenta il documento internazionale nel quale è contenuta la definizione di violenza contro delle donne. Si tratta di uno strumento molto interessante perché contestualizza il fenomeno della violenza. La Dichiarazione deve essere presa in considerazione alla luce di un'effettiva implementazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne poiché può contribuire all'eliminazione delle violenze contro la donna e rafforzare in via complementare il processo di protezione e riconoscimento dei diritti umani delle donne. Questa Dichiarazione rappresenta la risposta politica alla domanda di numerose ONG e associazioni di donne che durante la Conferenza internazionale sui diritti umani di Vienna nel 1993 hanno posto con forza la questione della violenza. Essa rappresenta altresì l'esempio più recente di "soft-law" su questa materia a livello internazionale. Un trattato sul tema esiste nel contesto dell'Organizzazione degli Stati Americani. Si tratta della Convenzione Interamericana sulla prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza contro le donne, "Convenzione di Belem Do Parà" adottata in Brasile il 6 settembre 1994 ed entrata in vigore il 3 maggio 1995.

L'Assemblea Generale,

Riconoscendo il bisogno urgente di una universale applicazione alle donne dei diritti e dei principi con riguardo all'uguaglianza, alla sicurezza, alla libertà, all'integrità e alla dignità di tutte le persone umane,

Notando che questi diritti e principi sono iscritti negli strumenti del diritto internazionale, inclusi la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la Convenzione contro la tortura, i trattamenti o le punizioni crudeli, inumane o degradanti,

Riconoscendo che l'effettiva attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne contribuirebbe all'eliminazione della violenza contro le donne, e che la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, enunciata nella presente risoluzione, rafforzerà e contribuirà al rafforzamento e allo sviluppo di tale processo,

Preoccupata che la violenza contro le donne costituisca un ostacolo al raggiungimento dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace, come riconosciuto nelle Strategie Future di Nairobi per il progresso delle donne, in cui erano raccomandate una serie di misure per combattere la violenza contro le donne, e alla piena attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne,

Affermando che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e danneggia ed annulla il godimento da parte loro di quei diritti e libertà, e preoccupata per il prolungato insuccesso nella protezione e promozione di questi diritti e libertà nei riguardi della violenza contro le donne,

Riconoscendo che la violenza contro le donne

è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini,

Preoccupata che alcuni gruppi di donne, come le donne appartenenti a gruppi minoritari, le donne indigene, le donne rifugiate, le donne migranti, le donne abitanti in comunità rurali e remote, le donne indigenti, le donne in istituti o in stato di detenzione, le bambine, le donne con invalidità, le donne anziane e le donne in situazioni di conflitto armato, siano particolarmente vulnerabili alla violenza,

Richiamando la conclusione del paragrafo 23 in allegato alla risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1990/15 del 24 maggio 1990, in cui il riconoscimento che la violenza contro le donne in famiglia e nella società era diffusa e tagliava trasversalmente le linee di reddito, di classe e di cultura doveva essere affiancato da passi urgenti ed efficaci al fine di eliminarne l'incidenza,

Richiamando inoltre la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1991/18 del 30 maggio 1991, in cui il Consiglio raccomandava lo sviluppo di uno schema di strumento giuridico internazionale che riguardasse esplicitamente la questione della violenza contro le donne,

Felicitandosi per il ruolo che i movimenti delle donne stanno svolgendo nel richiamare l'attenzione in modo crescente sulla natura, gravità ed ampiezza del problema della violenza contro le donne,

Allarmata che le opportunità per le donne di raggiungere l'uguaglianza giuridica, sociale, politica ed economica nella società siano limitate, tra l'altro, dalla continua ed endemica violenza,

Convinta che, alla luce di quanto sopra, c'è la necessità di una chiara ed esaustiva definizione di violenza contro le donne, di una chiara definizione dei diritti che devono essere applicati al fine di assicurare l'eliminazione della violenza contro le donne in tutte le sue forme, di un impegno da parte degli Stati nei confronti delle loro responsabilità, e di un impegno da parte della comunità internazionale nel suo complesso per l'eliminazione della violenza contro le donne,

Solennemente proclama la seguente Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, e sollecita che ogni sforzo venga fatto in modo che risulti generalmente riconosciuta e rispettata:

Articolo 1

Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.

Articolo 2

La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:

- a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;
- b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;

- c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.

Articolo 3

Le donne hanno il diritto ad un uguale godimento e garanzia di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro campo. Questi diritti includono tra l'altro:

- a) Il diritto alla vita;
- b) Il diritto all'uguaglianza;
- c) Il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;
- d) Il diritto ad una uguale protezione di fronte alla legge;
- e) Il diritto di essere libere da tutte le forme di discriminazione;
- f) Il diritto al più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale;
- g) Il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli;
- h) Il diritto a non essere sottoposte a tortura, o ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 4

Gli Stati dovrebbero condannare la violenza contro le donne e non dovrebbero appellarsi ad alcuna consuetudine, tradizione o considerazione religiosa al fine di non ottemperare alle loro obbligazioni quanto alla sua eliminazione. Gli Stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della violenza contro le donne e, a questo fine, dovrebbero:

- a) Considerare, nel caso in cui non l'abbiano già fatto, di ratificare o aderire alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne o di ritirare le riserve alla convenzione;
- b) Astenersi dall'usare violenza contro le donne;
- c) Esercitare la dovuta attenzione per prevenire, indagare e, conformemente alla legislazione nazionale, punire gli atti di violenza contro le donne, sia che tali atti siano perpetrati dallo

Stato che da persone private;

d) Sviluppare sanzioni penali, civili, di diritto del lavoro e amministrative nell'ordinamento nazionale per punire e riparare agli illeciti causati alle donne che sono sotto poste a violenza; alle donne che sono sottoposte a violenza dovrebbe essere fornito l'accesso ai meccanismi della giustizia e, come previsto dalla legislazione nazionale, a giusti ed efficaci rimedi per il danno che hanno sofferto; gli Stati dovrebbero inoltre informare le donne dei loro diritti nel cercare una riparazione attraverso tali meccanismi;

e) Considerare la possibilità di sviluppare piani nazionali per promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, o di includere disposizioni rivolte a questo scopo nei piani già esistenti, tenendo conto, nei modi appropriati, della cooperazione che possa essere fornita dalle organizzazioni non governative, particolarmente da quelle impegnate sulla questione della violenza contro le donne;

f) Sviluppare, in modo ampio, approcci preventivi e tutte quelle misure di natura legale, politica, amministrativa e culturale atte a promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, e ad assicurare che non avvenga la doppia vittimizzazione delle donne a causa di leggi, pratiche attuative o altri interventi non sensibili al genere;

g) Lavorare per assicurare, nel massimo grado possibile alla luce delle risorse disponibili e, dove necessario, nell'ambito del sistema della cooperazione internazionale, che le donne sottoposte a violenza e, dove appropriato, i loro figli abbiano una assistenza specializzata, come la riabilitazione, l'assistenza nella cura e nel mantenimento dei bambini, i trattamenti sanitari, la consulenza, i servizi sanitari e sociali, le agevolazioni e i programmi, così come le strutture di sostegno, e prendere ogni altra misura appropriata per promuovere la loro sicurezza e riabilitazione psicologica;

h) Includere nei bilanci di governo risorse adeguate per le attività relative all'eliminazione della violenza contro le donne;

i) Prendere misure per assicurare che i mem-

bri della magistratura e i funzionari pubblici responsabili dell'attuazione delle attività di prevenzione, indagine e punizione della violenza contro le donne ricevano una formazione per sensibilizzarli alla violenza contro le donne;

j) Adottare tutte le misure appropriate, specialmente nel campo dell'educazione, per modificare i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne e per eliminare i pregiudizi, le pratiche consuetudinarie e ogni altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne;

k) Promuovere la ricerca, raccogliere dati e compilare statistiche, concernenti in particolar modo la violenza domestica, riguardanti l'incidenza delle diverse forme di violenza contro le donne e incoraggiare la ricerca sulle cause, la natura, la gravità e le conseguenze della violenza contro le donne e sull'efficacia delle misure adottate per prevenire e riparare alla violenza contro le donne; queste statistiche e gli esiti delle ricerche saranno resi pubblici;

l) Adottare misure volte all'eliminazione della violenza contro le donne particolarmente esposte alla violenza;

m) Includere, nel sottoporre i rapporti richiesti in virtù dei pertinenti strumenti sui diritti umani delle Nazioni Unite, informazioni concernenti la violenza contro le donne e le misure prese per attuare la seguente dichiarazione;

n) Incoraggiare lo sviluppo di adeguate linee guida per assistere nell'applicazione dei principi enunciati nella presente Dichiarazione;

o) Riconoscere l'importante ruolo svolto dal movimento delle donne e delle organizzazioni non governative di tutto il mondo nell'accrescere la consapevolezza e nell'alleviare il problema della violenza contro le donne;

p) Facilitare ed aumentare il lavoro del movimento delle donne e delle organizzazioni non governative e cooperare con esse ai livelli locale, nazionale e regionale;

q) Incoraggiare le organizzazioni regionali intergovernative di cui sono membri ad includere l'eliminazione della violenza contro le donne nei loro programmi, nei modi appropriati.

Sezione 3: Diritti dei migranti

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DI TUTTI I LAVORATORI EMIGRANTI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990, entrata in vigore il 1 luglio 2003, conformemente all'articolo 87.

L'Italia non ha ratificato.

(Estratti)

La Convenzione fornisce per la prima volta una definizione a livello internazionale di "lavoratori migranti" e dei membri delle loro famiglie, stabilendo alcuni standard internazionali relativamente al loro trattamento. Si tratta di una Convenzione significativa poiché riconosce i lavoratori migranti non esclusivamente come forza lavoro ma anche come parte di una entità sociale e come membri di un nucleo familiare. Ai sensi di questo trattato, i lavoratori migranti hanno diritto di godere dei diritti fondamentali, essi costituiscono un gruppo vulnerabile che necessita di particolare protezione. Questo strumento giuridico ha l'obiettivo di prevenire lo sfruttamento dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie ed inoltre di porre fine ai movimenti migratori clandestini stabilendo alcuni standard di tutela a livello universale. La Convenzione considera tutte le fasi del processo migratorio, dalla preparazione della partenza al rientro. L'aspetto maggiormente innovativo della Convenzione, riguarda il fatto che tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie dovrebbero godere di alcuni diritti fondamentali. La Convenzione stabilisce per i migranti regolarmente soggiornanti ulteriori diritti. La Convenzione, definisce i migranti sprovvisti di permesso di soggiorno come soggetti irregolarmente soggiornanti all'interno di

un territorio straniero. Tuttavia, ciò non pregiudica il diritto al godimento di alcuni diritti fondamentali (artt. 8-35). In base ai principi di equo trattamento e a quello di non discriminazione, i lavoratori migranti godono dello stesso diritto alla vita e a eque condizioni di lavoro e di impiego riconosciute ai cittadini del paese straniero nel quale vivono unitamente alla libertà di scelta dell'impiego, di movimento, di residenza, di pensiero, di coscienza, di religione, di culto, nonché del diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale, alla riunificazione familiare, e a trasferire i loro guadagni e i loro beni. Vi sono poi una serie di proibizioni atte a evitare trattamenti crudeli inumani e degradanti come ad esempio la tortura, la schiavitù, il lavoro coatto, la privazione arbitraria di beni, la detenzione o i trattamenti giudiziari arbitrari, la falsificazione e la distruzione dei documenti di identità, l'espulsione collettiva, la discriminazione sul lavoro e nel settore della previdenza sociale. Questa Convenzione completa i contenuti della Convenzione dell'ILO n. 97 in materia di lavoratori migranti (testo rivisto, adottato nel 1949, entrato in vigore il 22 gennaio 1952) e la Convenzione n. 143 (Disposizioni complementari) in materia di migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti adottata nel 1975 ed entrata in vigore il 9 dicembre 1978. (...)

Parte I - Ambito di riferimento e definizioni

Articolo 1

1. La presente Convenzione è applicabile, eccetto quanto diversamente previsto più avanti, a tutti i lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie senza alcuna distinzione rispetto al sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, nazionalità, età, condizione economica, proprietà, stato civile, nascita o altro stato giuridico.
2. La presente Convenzione deve essere appli-

cata durante l'intero processo migratorio dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, che comprende la preparazione all'emigrazione, la partenza, il transito e l'intero periodo di soggiorno e di attività remunerata nello Stato di arrivo, nonché il ritorno nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione:

1. Il termine "lavoratore emigrante" si riferisce a una persona che sarà occupata, è occupata o è stata occupata in un'attività remunerata in uno Stato del quale non è cittadino nazionale.

2. a) Il termine "lavoratore frontaliero" si riferisce a un lavoratore emigrante che mantiene la sua residenza abituale in uno Stato vicino nel quale fa normalmente ritorno ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

b) Il termine "lavoratore stagionale" si riferisce a un lavoratore emigrante il cui lavoro dipende, per sua natura, da condizioni stagionali ed è svolto solo per una parte dell'anno;

c) Il termine "marittimo", che comprende i pescatori, si riferisce a un lavoratore emigrante utilizzato a bordo di una nave registrata in uno Stato del quale non è cittadino nazionale;

d) Il termine "lavoratore su una piattaforma al largo" si riferisce a un lavoratore emigrante utilizzato su una piattaforma al largo sotto la giurisdizione di uno Stato del quale non è cittadino nazionale;

e) Il termine "lavoratore itinerante" si riferisce a un lavoratore emigrante che, avendo la sua residenza abituale in uno Stato, deve viaggiare in un altro Stato o in altri Stati per brevi periodi, a causa della natura della sua occupazione;

f) Il termine "lavoratore legato a un progetto" si riferisce a un lavoratore emigrante ammesso nello Stato di arrivo per un periodo definito, al fine di lavorare esclusivamente a uno specifico progetto gestito in quello Stato dal suo datore di lavoro;

g) Il termine "lavoratore con un'occupazione determinata" si riferisce a un lavoratore emigrante:

(i). Che è inviato dal suo datore di lavoro per

un periodo di tempo limitato e definito in uno Stato di arrivo al fine di svolgere un incarico o una mansione specifici; oppure

(ii). Che è occupato per un periodo di tempo limitato e definito in un lavoro che richiede una competenza professionale, commerciale, tecnica o di altro tipo altamente specializzata; oppure

III. Che, su richiesta del suo datore di lavoro nello Stato di arrivo, è occupato per un periodo di tempo limitato e definito in un lavoro la cui natura è transitoria o breve; e a cui è richiesto di lasciare lo Stato di arrivo alla scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, o ancora prima se non svolge più quell'incarico o quella mansione specifici o non è più occupato in quel lavoro;

h) Il termine "lavoratore in proprio" si riferisce a un lavoratore emigrante che trova occupazione in un'attività remunerata in condizioni che non prevedono un contratto di assunzione e che si guadagna da vivere tramite quest'attività, lavorando generalmente da solo o insieme con i membri della sua famiglia; si riferisce inoltre a qualsiasi altro lavoratore emigrante riconosciuto come lavoratore in proprio dalla legislazione in materia nello Stato di arrivo o da accordi multilaterali.

Articolo 4

Ai fini della presente Convenzione il termine "membro della famiglia" si riferisce a persone sposate con lavoratori emigranti o che hanno con essi una relazione che, secondo la legge in materia, produce effetti equivalenti al matrimonio; si riferisce inoltre ai loro figli a carico e ad altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia dalla legislazione in materia o da accordi bilaterali o multilaterali in materia tra gli Stati in questione.

Articolo 5

Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie: a) Sono considerati in possesso di documentazione o in una situazione regolare se sono autorizzati a entrare, soggiornare e intraprendere

un'attività remunerata nello Stato di arrivo, secondo la legge di quello Stato e gli accordi internazionali a cui partecipa quello Stato; b) Sono considerati privi di documentazione o in una situazione irregolare se non soddisfano le condizioni previste nel sottoparagrafo a) di questo articolo.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE PER COMBATTERE IL TRAFFICO DI MIGRANTI VIA TERRA, VIA MARE E VIA ARIA

Il Protocollo è stato adottato, aperto alla firma, alla ratifica e all'adesione con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 55/25 del 15 novembre 2000, è entrato in vigore il 28 gennaio 2004, in conformità all'articolo 22. Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dati con Legge 16 marzo 2006, n. 146 (G.U. n. 85 dell' 11-4-2006- Suppl. Ordinario n. 91).

(Estratti)

Questo Protocollo offre una definizione specifica in materia di azioni collegate al traffico di migranti, una condotta distinta dalla tratta di persone così come considerata dall'altro Protocollo delle Nazioni Unite addizionale alla Convenzione sul crimine transnazionale organizzato.

I. Disposizioni generali

Articolo 2 - Scopo

Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Articolo 3 - Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

- a) «traffico di migranti» indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;
- b) «ingresso illegale» indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza;
- c) «documento di viaggio o di identità fraudolento» indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:
 - i) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato; o
 - ii) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale; o
 - iii) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;
- d) «nave» indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzi di trasporto sull'acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti a o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

Adottata e aperta alla firma, alla ratifica e all'adesione con Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 44/25 del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, conformemente all'articolo 49.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge 27 maggio 1991, n. 176 (G.U. n 135 S.O. dell'11 giugno 1991). (Estratti)

La Convenzione sui diritti dell'infanzia, rappresenta il trattato più significativo in materia di tutela dei diritti dei minori. Essa obbliga gli stati parte alla protezione da ogni tipo di sfruttamento economico e sessuale anche legato alla tratta.

In particolare, questi obblighi sono contenuti ed evidenziati nel Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia che richiede agli stati parte di combattere la vendita di bambini, così come peraltro stabilito nella Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile che vincola gli stati membri ad eliminare "tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati". In questi trattati, per "minori" si intendono persone di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intendono per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 6

1. Gli Stati Parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati Parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati Parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati Parte devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati Parte in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati Parte vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombenente agli Stati Parte, in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati Parte rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione e della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati Parte adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati Parte favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 21

Gli Stati Parte che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati Parte adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo status di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre

e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati Parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono ir reperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 27

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. (...)

Articolo 32

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati Parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati Parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età mini-

me di ammissione all'impiego;

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 34

Gli Stati Parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati Parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA RIGUARDANTE IL TRAFFICO DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE MINORILE E LA PORNOGRAFIA MINORILE

Adottato, aperto alla firma, alla ratifica e all'adesione con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 54/263 del 25 maggio 2000, entrato in vigore il 18 gennaio 2002. Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzioni in Italia dati con Legge n. 46 dell'11 marzo 2002 (G.U. n. 169 del 20 luglio 2002).

(Estratti)

Il Protocollo offre un'ampia definizione della vendita di minori, della prostituzione e della pornografia minorile. Esso obbliga gli stati parte alla criminalizzazione delle attività e atti qui considerati. Il Protocollo prevede che gli stati sanzionino non solo coloro che offrono procurano, ottengono o forniscono un minore allo scopo di sfruttamento sessuale, utilizzo dei suoi organi o a scopo di trame lucro o per impiegarlo in lavori forzati, ma anche chiunque impieghi i minori in queste attività. Il Protocollo inoltre protegge i diritti e gli interessi dei minori vittime. I governi devono fornire assistenza legale e di altra natura ai minori,, in particolare considerando il miglior interesse del minore nel corso delle attività collegate alle fasi giudiziarie.

Allo scopo di favorire il recupero e la reintegrazione delle vittime si dovrà fornire un'adeguata assistenza medica, psicologica, logistica e la possibilità di essere risarciti per il danno subito. Il presente Protocollo, in quanto addizionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia deve essere interpretato alla luce del principio di non-discriminazione, del principio del miglior interesse del fanciullo e del principio della partecipazione del minore. Il Protocollo sottolinea inoltre la rilevanza della cooperazione internazionale e della promozione della consapevolezza quali mezzi per sradicare queste attività transnazionali.

Gli Stati Parti del presente Protocollo, (...)
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli Stati Parti dovranno proibire la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile come stabilito dal presente Protocollo.

Articolo 2

Per le finalità del presente Protocollo: La vendita di bambini è intesa come ogni atto o transazione in cui un bambino è trasferito da qualunque persona o gruppo di persone ad un altro in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo; La prostituzione infantile è intesa come l'impiego di un bambino in attività sessuali in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo; La pornografia infantile è intesa come ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino coinvolto in attività sessuali esplicite reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato Parte dovrà assicurare, come minimo, che i seguenti atti e attività siano pienamente compresi nelle sue leggi in materia criminale o penale, siano questi reati commessi all'interno del suo territorio o transnazionalmente o siano essi commessi su base individuale od organizzata:

a) Nel contesto della vendita di bambini come definita dall'articolo 2.

(i) L'offerta, la consegna o l'accettazione, con qualunque mezzo, di un bambino allo scopo di:

- a) Sfruttamento sessuale del bambino;
- b) Trapianto di organi del bambino a fini di lucro;
- c) Coinvolgimento del bambino in lavoro forzato;

(ii) Indurre impropriamente il consenso per l'adozione di un bambino, in qualità di intermediario, in violazione degli strumenti legali internazionali applicabili in materia di adozione; b) Offrire, ottenere, procurare o fornire un

bambino per la prostituzione infantile, come definita nell'articolo 2;

c) Produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o possedere pornografia infantile, come definita nell'articolo 2, ai fini sopra indicati.

2. Subordinatamente alle disposizioni delle leggi nazionali degli Stati Parti, lo stesso dovrà applicarsi ad un tentativo di commettere uno qualsiasi di quegli atti ed alla complicità o alla partecipazione in uno qualsiasi di quegli atti.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà rendere tali reati punibili con pene appropriate che prendano in considerazione la loro grave natura.

4. Subordinatamente alle disposizioni delle proprie leggi nazionali, ciascuno Stato Parte dovrà adottare misure, ove appropriato, per sancire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo. Subordinatamente ai principi giuridici dello Stato Parte, tale responsabilità delle persone giuridiche potrà essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati Parti dovranno adottare tutte le adeguate misure legali ed amministrative per assicurare che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un bambino agiscano in conformità agli strumenti giuridici internazionali vigenti.

Articolo 8

1. Gli Stati Parti dovranno adottare misure appropriate per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche proibite dal presente Protocollo durante tutte le fasi del processo di giustizia penale, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità dei bambini vittime e adeguando le procedure al riconoscimento dei loro bisogni particolari, inclusi i loro bisogni particolari come testimoni;

b) Informando i bambini vittime circa i loro diritti, il loro ruolo e lo scopo, i tempi e lo sviluppo dei processi e delle disposizioni relativi ai loro casi;

c) Consentendo che le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni dei bambini vittime siano presentati e presi in considerazione nei processi nei quali sono coinvolti i loro interessi persona-

li, in conformità alle regole procedurali previste dalle leggi nazionali;

d) Fornendo appropriati servizi di sostegno ai bambini vittime nel corso del processo legale;

e) Proteggendo adeguatamente la privacy e l'identità dei bambini vittime e prendendo misure, conformemente alle leggi nazionali, per evitare l'inappropriata diffusione di informazioni che possano condurre all'identificazione dei bambini vittime;

f) Provvedendo, nei casi appropriati, alla sicurezza dei bambini vittime, ed anche delle loro famiglie e dei testimoni per loro conto, dalle intimidazioni e dalle ritorsioni;

g) Evitando ritardi non necessari nella predisposizione dei casi e nella esecuzione degli ordini o dei decreti che garantiscono compensazione ai bambini vittime;

2. Gli Stati Parti dovranno assicurare che incertezze riguardo l'effettiva età della vittima non dovranno impedire l'inizio delle indagini penali sui crimini, incluse le indagini volte a stabilire l'età della vittima.

3. Gli Stati Parti dovranno assicurare che, nel trattamento da parte del sistema giudiziario penale dei bambini che sono vittime di reati descritti nel presente Protocollo, la considerazione fondamentale sarà il primario interesse del bambino. (...)

CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO SULLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE N. 182

Convenzione relativa alla proibizione e all'azione immediata per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, adottata a Ginevra durante i lavori dell' 87° sessione della Conferenza dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO), il 17 giugno 1999, entrata in vigore il 19 novembre 2000. Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzioni in Italia dati con Legge n. 148 del 25 maggio 2000 (G.U. n. 135 del 12 giugno 2000).
(Estratti²)

Questa Convenzione elenca le peggiori forme di lavoro minorile ed è connessa ad altri atti sia vincolanti che non adottati dall'ILO. Essa ha l'obiettivo di liberare milioni di bambini da ogni forma di schiavitù o pratiche simili alla schiavitù come la vendita e la tratta di minori, la schiavitù per debito, la servitù, il lavoro coatto, incluso il reclutamento forzato per l'impiego nei conflitti armati, la prostituzione, la pornografia, l'impiego in attività illecite e in ogni lavoro che danneggi la loro salute, sicurezza e integrità. La Convenzione riconosce il ruolo delle autorità nazionali nel definire le tipologie di lavoro che possono danneggiare la salute, la sicurezza e l'integrità dei bambini. Essa, nel dedicare particolare attenzione alla lotta alle peggiori forme di lavoro minorile, fa riferimento a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni, conformandosi alla definizione di minore ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

Per attuare le disposizioni, la Convenzione prevede che vengano prese iniziative per la cooperazione internazionale e l'assistenza,

2 - Per le convenzioni OIL, traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL - Italia, on line al sito web: www.ilo.org

comprese misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, programmi per l'eliminazione della povertà e l'istruzione universale. La Convenzione n. 182 è considerata parte del 'nucleo duro' delle Convenzioni dell'ILO ed è posta sullo stesso piano della Convenzione dell'ILO n. 138 sull'età minima per l'ammissione al lavoro adottata nel 1973.

Articolo 1

Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine «minore» si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « forme peggiori di lavoro minorile » include :

- a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati ;
- b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
- c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
- d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

Sezione 5: Nuove forme di schiavitù

CONVENZIONE SULLA SCHIAVITÙ

Adottata dalla Società delle Nazioni a Ginevra il 25 Settembre 1926, entrata in vigore il 9 marzo 1927, conformemente all'articolo 12 (ratificata dall'Italia con R.D. n. 1723 del 26 aprile 1928) La Convenzione è stata emendata dal Protocollo dalle Nazioni Unite adottato dall'Assemblea Generale con risoluzione 794 (VIII) del 23 ottobre 1953. La Convenzione emendata è entrata in vigore il 7 dicembre 1953. Il Protocollo è stato firmato dall'Italia il 4 febbraio 1954. (Estratti³)

Questa Convenzione, adottata dalla Società delle Nazioni, rappresenta il primo trattato internazionale che definisce la schiavitù e la tratta degli schiavi e impegna i governi ad abolire la schiavitù. È stato stimato che tra il 1815 e il 1957 sono stati adottati all'incirca 300 accordi internazionali relativamente alla schiavitù nelle sue molteplici manifestazioni, inclusa ad esempio la Convenzione internazionale per la soppressione del commercio degli schiavi bianchi del 1910, la Dichiarazione del 1915 relativa all'abolizione universale del commercio di schiavi, la Convenzione concernente la schiavitù del 1926, la Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui del 1949, e la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù del 1956.

3 - Traduzione in italiano tratta dal sito web:
http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_311_37/index.html

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione rimane convenuto che:

- 1) la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi;
- 2) la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d'un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Articolo 5

Le alte parti contraenti riconoscono che il ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna per quanto concerne i territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela, a prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù. Resta inteso:

- 1) che, con riserva delle disposizioni transitorie enunciate al paragrafo 2 qui sotto, il lavoro forzato od obbligatorio non può essere richiesto se non per fini pubblici;
- 2) che, nei territori nei quali il lavoro forzato od obbligatorio, per fini che non siano pubblici, esiste tuttora, le alte parti contraenti si sforzeranno di porvi progressivamente fine, al più presto possibile, e che, fino a tanto che questo lavoro forzato od obbligatorio esisterà, esso non sarà usato che a titolo eccezionale, verso remunerazione adeguata ed alla condizione che un cambiamento del luogo abituale di residenza non possa essere imposto;
- 3) e che, in ogni caso, le autorità centrali competenti del territorio interessato assumeranno la responsabilità dell'uso del lavoro forzato od obbligatorio.

CONVENZIONE SUPPLEMENTARE SULL'ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITÀ, DEL COMMERCIO DI SCHIAVI, E SULLE ISTITUZIONI E PRATICHE ASSIMILABILI ALLA SCHIAVITÀ

Adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari, Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite 608 (XXI) del 30 Aprile 1956 e adottata a Ginevra il 7 settembre 1956, entrata in vigore il 30 Aprile 1957 conformemente all'articolo 13.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con Legge 20 dicembre 1957, n. 1304 (G.U. n. 14 del 18 gennaio 1958).

(Estratti)

Questa Convenzione integra la definizione di schiavitù contenuta nella Convenzione concernente la schiavitù del 1926 che rimane in vigore, aggiungendo una serie di istituzioni e di pratiche ad essa assimilabili con l'obiettivo di intensificare a livello nazionale ed internazionale gli sforzi verso l'abolizione della schiavitù, la tratta e le pratiche ad essa assimilabili. Questa Convenzione rappresenta ad oggi lo strumento giuridico internazionale più rilevante in materia di schiavitù e pratiche assimilabili alla schiavitù.

Parte I - Istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

Articolo 1

Ogni Stato Partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù di cui all'articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:

a) la servitù per debiti, ossia lo stato o la con-

dizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l'equo valore di questi servizi non sia destinato all'estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita;

b) la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato;

c) ogni istituzione o pratica secondo la quale:

i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone;

ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti;

iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona;

d) ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perchè ne adoperi la persona o il lavoro.

Articolo 2

Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui all'articolo 1, lettera c, gli Stati partecipanti si obbligano a stabilire, ove occorra, un'età minima adeguata per il matrimonio, a promuovere l'impiego d'una procedura che permetta all'uno e all'altro dei futuri coniugi la libera espressione del loro consenso al matrimonio davanti a un'autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la registrazione dei matrimoni.

Parte II - Tratta degli schiavi

Articolo 3

1. Il trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, qualunque sia il mezzo, o la complicità in tali atti costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all'Accordo e le persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettivi di pene molto rigorose.

2. a) Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili autorizzati a battere la loro bandiera trasportino schiavi e per punire le persone colpevoli di tali atti o colpevoli di impiegare a tale scopo la bandiera nazionale.

b) Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti, aerodromi e coste non siano impiegati per il trasporto di schiavi.

3. Gli Stati partecipanti all'Accordo si scambieranno informazioni allo scopo d'assicurare il coordinamento pratico dei provvedimenti da essi presi nella lotta contro la tratta degli schiavi e s'informeranno scambievolmente di ogni caso di tratta degli schiavi e di ogni tentativo d'infrazione di questo genere di cui abbiano conoscenza.

Parte III - Schiavitù ed istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù (...)

Articolo 6

1. L'inschiavimento o l'istigazione d'una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si faccia schiava, costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti al presente Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena; ciò varrà parimente per la partecipazione a un'intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

2. Salve restando le disposizioni di cui al capoverso introduttivo dell'articolo 1, le disposizioni del numero 1 del presente articolo s'applicheran-

no parimente all'istigazione d'una persona a mettersi, o a mettere una persona a lei subordinata, in condizione servile risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1; ciò varrà parimente per la partecipazione a una intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

Parte IV Definizioni

Articolo 7

Ai fini del presente Accordo:

a) La "schiavitù" come è definita nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo "schiavo" è l'individuo che ha tale stato o condizione;

b) la "persona di condizione servile" è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1 del presente Accordo;

c) la "tratta degli schiavi" designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per inschiavirla; ogni atto d'acquisto d'uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d'una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il trasporto.

CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO N. 29 SUL LAVORO FORZATO

Adottata il 28 giugno 1930 dalla Conferenza Internazionale del Lavoro durante la quattordicesima sessione nel 1930, entrata in vigore il 1 maggio 1932, conformemente all'articolo 28.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione dati dall'Italia con Legge n. 274 del 20 gennaio 1934 (G.U. n. 53 del 3 marzo 1934).

(Estratti)

Questa è la prima Convenzione che definisce il lavoro forzato e ne indica le caratteristiche.

Preambolo (...)

Articolo 2

1. Ai fini della presente convenzione il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente.

2. Tuttavia, il termine lavoro forzato o obbligatorio non comprenderà, ai fini della presente convenzione:

a) ogni lavoro o servizio di carattere puramente militare richiesto dalla legge sul servizio militare obbligatorio;

b) ogni lavoro o servizio facente parte dei normali obblighi civili dei cittadini di un paese che si governi in piena indipendenza;

c) ogni lavoro o servizio richiesto a una persona a seguito di una condanna emessa in tribunale, a condizione che tale lavoro o servizio venga eseguito sotto la vigilanza e il controllo delle pubbliche autorità e che la persona non sia impiegata o messa a disposizione di singoli privati, o di imprese e società private;

d) ogni lavoro o servizio richiesto in situazioni di emergenza, cioè; in caso di guerra, di calamità; o minaccia di calamità come incendi, inondazioni, carestia, terremoti, epidemie ed epizoozie violente, invasione di animali, insetti o parassiti vegetali nocivi, e in genere ogni circostanza che metta - o rischi di mettere - in pericolo la vita e le condizioni normali di esistenza dell'insieme o di una parte della popolazione;

e) i piccoli lavori di interesse collettivo, cioè i lavori eseguiti dai membri di una comunità nell'interesse diretto della comunità stessa, lavori che possono pertanto essere considerati come normali obblighi civili per i membri di una comunità e sulla cui necessità essi stessi o i loro rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi.

CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO N. 105 SULL'ABOLIZIONE DEL LAVORO FORZATO

Adottata il 25 giugno 1957 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del lavoro in occasione della 40ª sessione, entrata in vigore il 17 gennaio 1959, conformemente all'articolo 4. Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione dati dall'Italia con Legge n. 447 del 24 aprile 1967 (G.U. n. 158 del 26 giugno 1967).

(Estratti)

Questa Convenzione stabilisce l'obbligo per gli stati parte di contrastare ed abolire tutte le forme di lavoro forzato. Gli stati parte della Convenzione sono pertanto tenuti a prendere le misure necessarie per prevenire il lavoro forzato nei loro paesi.

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
(...)

Avendo rilevato che la Convenzione del 1926 relativa alla schiavitù prevede che utili misure debbano essere prese al fine di evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù e che la convenzione supplementare del 1956 sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù tende ad ottenere l'abolizione completa della servitù per debiti e dello stato servile, e (...)

Articolo 1

Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna ad abolire il lavoro forzato od obbligatorio e a non ricorrevi sotto alcuna forma:

a) come misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideolo-

gica all'ordine politico, sociale ed economico costituito;

b) come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini di sviluppo economico;

c) come misura di disciplina del lavoro;

d) come punizione per aver partecipato a scioperi;

e) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.

Articolo 2

Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a prendere efficaci misure per l'abolizione immediata e completa del lavoro forzato od obbligatorio quale è descritto all'art. 1 della presente convenzione.

“ Sezione 6: *Tratta di persone e sfruttamento della prostituzione* ”

CONVENZIONE SULLA SOPPRESSIONE DEL TRAFFICO DI PERSONE E LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI

Approvata con Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 317 (IV) del 2 Dicembre 1949, entrata in vigore il 25 luglio 1951 conformemente all'articolo 24. Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione dati dall'Italia con Legge n. 1173 del 23 novembre 1966 (G.U. n. 5 del 7 gennaio 1980).

(Estratti)

Questo trattato costituisce l'accordo internazionale principale in materia di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione altrui. In seguito alla ratifica della presente Convenzione, molti paesi decisero di chiudere le case

di tolleranza e di punire l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione, riconoscendo la possibilità di praticare la suddetta attività in maniera libera ed autonoma.

Preambolo

Considerando che la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità, considerando che per quanto concerne la repressione della tratta delle donne e dei bambini, sono in vigore i seguenti strumenti internazionali:

(...)

di conseguenza le parti contrattuali concordano quanto segue:

Articolo 1

Le parti con la presente Convenzione convengono di punire qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui:

- 1) procura, adesca o rapisca al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente;
- 2) sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente.

Articolo 2

Le parti con la presente convenzione convengono ugualmente di punire qualsiasi persona che:

- 1) mantenga, diriga o amministri o contribuisca a finanziare una casa chiusa;
- 2) conceda o prenda in affitto, in tutto od in parte, un immobile o un altro luogo ai fini della prostituzione altrui.

Articolo 6

Ciascuna delle parti della presente Convenzione conviene di prendere tutte le misure necessarie per abrogare o abolire tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative secondo le quali le persone che si impegnano

o sono sospettate di impegnarsi nella prostituzione devono farsi iscrivere su dei registri speciali, possedere dei documenti speciali, o conformarsi a condizioni eccezionali di sorveglianza o di notifica.

Articolo 16

Le parti della presente Convenzione convengono di prendere o di incoraggiare, per l'intermediazione dei loro servizi sociali, economici, di insegnamento, di igiene e di altri servizi connessi, che siano essi pubblici o privati, le misure proprie a prevenire la prostituzione e ad assicurare la rieducazione ed il reinserimento delle vittime della prostituzione e dei reati previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 17

Le parti della presente Convenzione convengono, per ciò che concerne l'immigrazione e l'emigrazione, di prendere o di mantenere in vigore, nei limiti delle loro obbligazioni definite dalla presente Convenzione, le misure destinate a combattere il traffico delle persone dell'uno o dell'altro sesso ai fini della prostituzione. Esse si impegnano anche:

- 1) a promulgare i regolamenti necessari per la protezione degli immigrati o emigranti, in particolare di donne e di bambini, tanto nei luoghi di arrivo e di partenza che in quelli di transito;
- 2) a prendere delle disposizioni per organizzare una propaganda appropriata che metta il pubblico in guardia contro il pericolo di questo traffico;
- 3) a prendere le misure appropriate in modo che vi sia una sorveglianza appropriata all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti marittimi, in corso di viaggio e nei luoghi pubblici, al fine di impedire il traffico internazionale degli esseri umani ai fini della prostituzione;
- 4) a prendere le misure appropriate in modo che le autorità competenti siano preventivate dall'arrivo delle persone che appaiono manifestamente colpevoli, complici o vittime di questo

Articolo 18

Le parti della presente Convenzione si impegnano ad accogliere, conformemente alle condizioni stipulate dalla loro legislazione nazionale, le dichiarazioni delle persone di nazionalità straniera che si concedono alla prostituzione, in vista di stabilire la loro identità, il loro stato civile e di ricercare coloro che hanno fatto lasciare il loro Stato. Queste informazioni saranno comunicate alle autorità dello Stato d'origine dalle stesse persone in vista del loro eventuale rimpatrio.

Articolo 19

Le parti della presente Convenzione si impegnano, conformemente alle condizioni stipulate dalle loro legislazioni nazionali e senza pregiudizio verso le persone prostitute o verso tutte le altre azioni intentate per delle infrazioni a queste disposizioni e intanto quello che si può fare:

- 1) prendere le misure appropriate per provvedere ai bisogni ed assicurare un sostentamento, a titolo provvisorio, delle vittime del traffico internazionale ai fini della prostituzione, in modo che non siano sprovviste di risorse aspettando che siano prese tutte le disposizioni in vista del loro rimpatrio;
- 2) rimpatriare le donne viste all'articolo 18 che lo desiderano o quelle che saranno denunciate da chi ha autorità su di loro e quelle per cui l'espulsione è decretata conformemente alla legge. Il rimpatrio non sarà effettuato prima di aver accertato l'identità e la nazionalità con lo Stato di destinazione, e il luogo e la data di arrivo alla frontiera. Ciascuna delle parti alla presente convenzione faciliterà il transito delle donne in questione sul suo territorio. In caso in cui la donna vista non possa rimborsare le spese del rimpatrio prima di essere rimpatriata o non abbia coniuge, né parente, né tutor che paghi le spese del rimpatrio, le spese saranno a carico dello Stato ove si trova fino alla frontiera, al porto di imbarco, o all'aeroporto più vicino al suo Stato d'origine, mentre oltre il confine le spese sono a carico del Paese di origine.

Articolo 20

Le parti alla presente Convenzione si impegnano, se ancora non l'hanno fatto, a prendere le misure necessarie per esercitare una sorveglianza sugli uffici o agenzie di impiego, in vista di evitare che le persone che cercano un lavoro, in particolare le donne e i bambini, non siano esposti al pericolo di prostituzione.

PROTOCOLLO DELLE NAZIONI UNITE PER PREVENIRE, SOPPRIMERE E PUNIRE LA TRATTA DELLE PERSONE, IN PARTICOLARE DI DONNE E BAMBINI, SUPPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE

Adottato, aperto alla firma, alla ratifica e all'adesione con risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 55/25 del 15 novembre 2000, entrato in vigore il 25 dicembre 2003, conformemente all'articolo 17.

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dati con Legge 16 marzo 2006, n. 146 (G.U. n. 85 dell' 11-4-2006- Suppl. Ordinario n. 91).
(Estratti)

Con Risoluzione 53/111 del 9 dicembre 1998, l'Assemblea Generale ha dato vita ad un Comitato ad hoc aperto a tutti gli stati per elaborare la Convenzione internazionale contro il crimine organizzato transnazionale e tre protocolli addizionali. La prima sessione del Comitato ad hoc si è tenuta a Vienna, dal 19 al 29 gennaio 1999. La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre del 2000. La Convenzione è stata aperta alla firma alla Conferenza dei Plenipotenziari a Palermo nel dicembre dello stesso anno. Si tratta del primo strumento giuridicamente vincolante delle Nazioni Unite nell'ambito del crimine organizzato transnazionale. Gli stati parte della Convenzione sono tenuti ad inserire nei loro ordinamenti nazionali quattro ti-

pologie di reato: la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, il riciclaggio di denaro, la corruzione e l'intralcio alla giustizia.

Il nuovo strumento chiarisce le modalità attraverso cui i paesi possono migliorare la cooperazione su determinate materie come ad esempio l'estradizione, l'assistenza legale reciproca, il trasferimento dei procedimenti e le indagini congiunte. Contiene inoltre delle disposizioni sulla protezione delle vittime e dei testimoni e la tutela dei mercati dall'infiltrazione dei gruppi della criminalità organizzata. Gli stati membri della Convenzione sono inoltre tenuti a fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo aiutandoli a prendere le misure necessarie per migliorare le conoscenze utili a gestire i fenomeni legati alla criminalità transnazionale organizzata

L'Assemblea Generale ha inoltre adottato due protocolli opzionali sulla base dei quali gli stati membri definiranno misure specifiche per combattere il fenomeno del traffico di migranti e la tratta di esseri umani, in particolare di donne e di donne e di bambini per fini di sfruttamento sessuale. Un terzo protocollo, in materia di produzione e vendita illegali delle armi da fuoco è recentemente entrato in vigore. I Protocolli sulla tratta di esseri umani quale nuova forma di schiavitù e sul traffico di migranti hanno l'obiettivo di internazionalizzare gli sforzi per sradicare questi fenomeni.

Il Protocollo in materia di tratta fornisce una nuova definizione di tratta a livello internazionale e obbliga gli stati parte a considerare questo fenomeno come un reato dal punto di vista penale. L'obiettivo di questo Protocollo è la prevenzione e il contrasto di tutte le condotte connesse alla tratta di esseri umani, prestando particolare attenzione alle vittime della tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani e agendo in cooperazione con gli stati parte per perseguire tali fini.

Il Protocollo sulla tratta è caratterizzato dalla coesistenza della necessità di criminalizzare tale condotta e di rispettare i diritti delle vittime.

Il Protocollo offre una definizione completa di

tratta di esseri umani che include sia l'uso esplicito della forza e della coercizione, sia il riconoscimento che altre tipologie di abuso e di violazione dei diritti umani sono spesso collegati alla tratta a fine di sfruttamento sessuale come ad esempio la schiavitù da debito, la privazione della libertà ed il controllo sul lavoro e sui guadagni di una persona, la vulnerabilità, l'età.

Il consenso iniziale di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui uno dei mezzi previsti all'art 3 sia stato usato e sempre in riferimento a un bambino.

I. Disposizioni generali

Articolo 2 - Scopo

Gli obiettivi presente Protocollo sono:

- a) Prevenire e combattere la tratta di persone, prestando particolare attenzione alle donne ed ai bambini;
- b) Tutelare ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani; e
- c) Promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi.

Articolo 3 - Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

- a) "Tratta di persone" indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;
- b) Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla

lettera a) è stato utilizzato;

c) Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) "Bambino" indica qualsiasi persona al di sotto di anni 18.

Articolo 5 - Penalizzazione

1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, quando posta in essere intenzionalmente.

2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

- a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- c) All'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

II. Tutela delle vittime della tratta di persone

Articolo 6 - Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone

1. Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l'identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta

2. Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone:

- a) Informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;

b) Assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.

3. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire:

a) Un alloggio adeguato

b) Consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendano;

c) Assistenza medica, psicologica e materiale;

d) Opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.

4. Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell'applicare le disposizioni del presente articolo, l'età, il sesso, le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un'educazione e delle cure adeguati.

5. Ogni Stato Parte cerca di assicurare l'incolumità fisica delle vittime della tratta di persone mentre sono sul proprio territorio.

6. Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito.

Articolo 7 - Condizione delle vittime della tratta di persone nello Stato d'accoglienza

1. Oltre alle misure di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni.

2. Nell'attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato Parte tiene debitamente conto dei fattori umanitari e personali.

Articolo 8 - Rimpatrio delle vittime della tratta di persone.

1. Lo Stato Parte di cui la vittima della tratta di persone è cittadina, o in cui la persona aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nello Stato Parte d'accoglienza, facilita e accetta, tenendo debitamente conto dell'incolumità di questa persona, il ritorno di quest'ultima senza ingiustificato motivo o irragionevole ritardo.

2. Quando uno Stato Parte fa ritornare una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui questa persona è cittadina o in cui questa aveva, all'epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d'accoglienza, il diritto di risiedere a titolo permanente, questo ritorno è assicurato tenendo debitamente conto dell'incolumità della persona, nonché dello stato del procedimento penale connesso al fatto che quella persona è vittima della tratta di persone, ed è preferibilmente volontario.

3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto, senza ritardi ingiustificati o irragionevoli, verifica se una persona vittima della tratta di persone è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio all'epoca dell'ingresso nel territorio dello Stato Parte d'accoglienza.

4. Al fine di facilitare il ritorno della vittima della tratta di persone che non possieda l'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o nel quale aveva il diritto di risiedere a titolo permanente all'epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d'accoglienza, accetta di rilasciare, su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e rientrare nel suo territorio.

5. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle vittime della tratta di persone dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza.

6. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessun accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Articolo 9 - Prevenzione della tratta di persone

1. Gli Stati Parte stabiliscono politiche globali, programmi o altre misure per

a) Prevenire e combattere la tratta di persone;
b) Proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, da una nuova vittimizzazione.

2. Gli Stati Parte cercano di adottare misure quali ricerche, attività di informazione, e campagne mediatiche ed iniziative sociali ed economiche per prevenire e combattere la tratta di persone;

3. Le politiche, i programmi e altre misure stabiliti ai sensi del presente articolo includono, laddove opportuno, la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate ed altri soggetti della società civile.

4. Gli Stati Parte adottano o potenziano misure, anche tramite la cooperazione bilaterale e multilaterale, per attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e bambini, più vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità;

5. Gli Stati Parte adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o multilaterale, per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta.

Sezione 7: Prevenzione, protezione e assistenza

PRINCIPI E LINEE GUIDA RACCOMANDATI DALL'ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE SU DIRITTI UMANI E TRATTA DI PERSONE

Adottati dall'Ufficio dall'Alto Commissariato sui diritti umani delle Nazioni Unite (Unhcr), documento presentato al Consiglio Economico e Sociale come addendum al Rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (E/2002/68/Add.1).

(Estratti senza note)

I Principi e Linee Guida su diritti umani e tratta di persone sono contenuti nella forma di un addendum ad un Rapporto di Mary Robinson, Alto Commissario per i Diritti Umani al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite presentato nel 2002. L'obiettivo di questo documento è quello di promuovere e favorire l'integrazione della prospettiva diritti umani nella normativa, nelle politiche e negli interventi di contrasto alla tratta di persone a livello nazionale, regionale ed internazionale.

Esso ha orientato altresì le azioni ed il lavoro dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) in materia.

In particolare l'Alto Commissario per i diritti umani raccomanda alle organizzazioni intergovernative di attenersi a questi Principi e Linee Guida sia nelle strategie di prevenzione del fenomeno che nella protezione dei diritti umani delle vittime.

Sono stati infatti formulati per fornire delle indicazioni pratiche ed orientate all'approccio diritti umani per la prevenzione del fenomeno. Lo sviluppo dei Principi e delle Linee Guida ha avuto inizio nel 2000 in risposta al bisogno di offrire un orientamento comune sul tema.

Recommended Principles on Human Rights and Human Trafficking

The primacy of human rights

1. The human rights of trafficked persons shall be at the centre of all efforts to prevent and combat trafficking and to protect, assist and provide redress to victims.
2. States have a responsibility under international law to act with due diligence to prevent trafficking, to investigate and prosecute traffickers and to assist and protect trafficked persons.
3. Anti-trafficking measures shall not adversely affect the human rights and dignity of persons, in particular the rights of those who have been trafficked, and of migrants, internally displaced persons, refugees and asylum-seekers.

Preventing trafficking

- 4 Strategies aimed at preventing trafficking shall address demand as a root cause of trafficking.
5. States and intergovernmental organizations shall ensure that their interventions address the factors that increase vulnerability to trafficking, including inequality, poverty and all forms of discrimination.
6. States shall exercise due diligence in identifying and eradicating public-sector involvement or complicity in trafficking. All public officials suspected of being implicated in trafficking shall be investigated, tried and, if convicted, appropriately punished.

Protection and assistance

7. Trafficked persons shall not be detained, charged or prosecuted for the illegality of their entry into or residence in countries of transit and destination, or for their involvement in unlawful activities to the extent that such involvement is a direct consequence of their situation as trafficked persons.
8. States shall ensure that trafficked persons are protected from further exploitation and harm and have access to adequate physical and

psychological care. Such protection and care shall not be made conditional upon the capacity or willingness of the trafficked person to cooperate in legal proceedings.

9. Legal and other assistance shall be provided to trafficked persons for the duration of any criminal, civil or other actions against suspected traffickers. States shall provide protection and temporary residence permits to victims and witnesses during legal proceedings.
10. Children who are victims of trafficking shall be identified as such. Their best interests shall be considered paramount at all times. Child victims of trafficking shall be provided with appropriate assistance and protection. Full account shall be taken of their special vulnerabilities, rights and needs.
11. Safe (and, to the extent possible, voluntary) return shall be guaranteed to trafficked persons by both the receiving State and the State of origin. Trafficked persons shall be offered legal alternatives to repatriation in cases where it is reasonable to conclude that such repatriation would pose a serious risk to their safety and/or to the safety of their families.

Criminalization, punishment and redress (...)

Recommended Guidelines on Human Rights and Human Trafficking

Guideline 1: Promotion and protection of human rights

Violations of human rights are both a cause and a consequence of trafficking in persons. Accordingly, it is essential to place the protection of all human rights at the centre of any measures taken to prevent and end trafficking. Anti-trafficking measures should not adversely affect the human rights and dignity of persons and, in particular, the rights of those who have been trafficked, migrants, internally displaced persons, refugees and asylum-seekers. States and, where applicable, intergovernmental and non-governmental organizations, should consider:

1. Taking steps to ensure that measures adopted for the purpose of preventing and combating trafficking in persons do not have an adverse impact on the rights and dignity of persons, including those who have been trafficked.

2. Consulting with judicial and legislative bodies, national human rights institutions and relevant sectors of civil society in the development, adoption, implementation and review of anti-trafficking legislation, policies and programmes.

3. Developing national plans of action to end trafficking. This process should be used to build links and partnerships between governmental institutions involved in combating trafficking and/or assisting trafficked persons and relevant sectors of civil society.

4. Taking particular care to ensure that the issue of gender-based discrimination is addressed systematically when anti trafficking measures are proposed with a view to ensuring that such measures are not applied in a discriminatory manner.

5. Protecting the right of all persons to freedom of movement and ensuring that anti-trafficking measures do not infringe upon this right.

6. Ensuring that anti-trafficking laws, policies, programmes and interventions do not affect the right of all persons, including trafficked persons, to seek and enjoy asylum from persecution in accordance with international refugee law, in particular through the effective application of the principle of non-refoulement.

7. Establishing mechanisms to monitor the human rights impact of anti-trafficking laws, policies, programmes and interventions. Consideration should be given to assigning this role to independent national human rights institutions where such bodies exist. Non-governmental organizations working with trafficked persons should be encouraged to participate in monitoring and evaluating the human rights impact of anti-trafficking measures.

8. Presenting detailed information concerning the measures that they have taken to prevent and combat trafficking in their periodic reports

to the United Nations human rights treaty-monitoring bodies.

9. Ensuring that bilateral, regional and international cooperation agreements and other laws and policies concerning trafficking in persons do not affect the rights, obligations or responsibilities of States under international law, including human rights law, humanitarian law and refugee law.

10. Offering technical and financial assistance to States and relevant sectors of civil society for the purpose of developing and implementing human rights-based anti-trafficking strategies.

Guideline 2: Identification of trafficked persons and traffickers

(...)

Guideline 3: Research, analysis, evaluation and dissemination

(...)

Guideline 4: Ensuring an adequate legal framework

The lack of specific and/or adequate legislation on trafficking at the national level has been identified as one of the major obstacles in the fight against trafficking. There is an urgent need to harmonize legal definitions, procedures and cooperation at the national and regional levels in accordance with international standards. The development of an appropriate legal framework that is consistent with relevant international instruments and standards will also play an important role in the prevention of trafficking and related exploitation.

States should consider:

1. Amending or adopting national legislation in accordance with international standards so that the crime of trafficking is precisely defined in national law and detailed guidance is provided as to its various punishable elements. All practices covered by the definition of trafficking such as debt bondage, forced labour and enforced prostitution should also be criminalized.

2. Enacting legislation to provide for the administrative, civil and, where appropriate, criminal liability of legal persons for trafficking offences in addition to the liability of natural persons. Reviewing current laws, administrative controls and conditions relating to the licensing and operation of businesses that may serve as cover for trafficking such as marriage bureaux, employment agencies, travel agencies, hotels and escort services.
3. Making legislative provision for effective and proportional criminal penalties (including custodial penalties giving rise to extradition in the case of individuals). Where appropriate, legislation should provide for additional penalties to be applied to persons found guilty of trafficking in aggravating circumstances, including offences involving trafficking in children or offences committed or involving complicity by State officials.
4. Making legislative provision for confiscation of the instruments and proceeds of trafficking and related offences. Where possible, the legislation should specify that the confiscated proceeds of trafficking will be used for the benefit of victims of trafficking. Consideration should be given to the establishment of a compensation fund for victims of trafficking and the use of confiscated assets to finance such a fund.
5. Ensuring that legislation prevents trafficked persons from being prosecuted, detained or punished for the illegality of their entry or residence or for the activities they are involved in as a direct consequence of their situation as trafficked persons.
6. Ensuring that the protection of trafficked persons is built into anti trafficking legislation, including protection from summary deportation or return where there are reasonable grounds to conclude that such deportation or return would represent a significant security risk to the trafficked person and/or her/his family.
7. Providing legislative protection for trafficked persons who voluntarily agree to cooperate with law enforcement authorities, including protection of their right to remain lawfully within the

country of destination for the duration of any legal proceedings.

8. Making effective provision for trafficked persons to be given legal information and assistance in a language they understand as well as appropriate social support sufficient to meet their immediate needs. States should ensure that entitlement to such information, assistance and immediate support is not discretionary but is available as a right for all persons who have been identified as trafficked.
9. Ensuring that the right of trafficking victims to pursue civil claims against alleged traffickers is enshrined in law.
10. Guaranteeing that protections for witnesses are provided for in law.
11. Making legislative provision for the punishment of public sector involvement or complicity in trafficking and related exploitation.

Guideline 5: Ensuring an adequate law enforcement response
(...)

Guideline 6: Protection and support for trafficked persons

The trafficking cycle cannot be broken without attention to the rights and needs of those who have been trafficked. Appropriate protection and support should be extended to all trafficked persons without discrimination. States and, where applicable, intergovernmental and non-governmental organizations, should consider:

1. Ensuring, in cooperation with non-governmental organizations, that safe and adequate shelter that meets the needs of trafficked persons is made available. The provision of such shelter should not be made contingent on the willingness of the victims to give evidence in criminal proceedings. Trafficked persons should not be held in immigration detention centres, other detention facilities or vagrant houses.
2. Ensuring, in partnership with non-governmental organizations, that trafficked persons are given access to primary health care and counselling. Trafficked persons should not

be required to accept any such support and assistance and they should not be subject to mandatory testing for diseases, including HIV/AIDS.

3. Ensuring that trafficked persons are informed of their right of access to diplomatic and consular representatives from their State of nationality. Staff

working in embassies and consulates should be provided with appropriate training in responding to requests for information and assistance from trafficked persons. These provisions would not apply to trafficked asylum-seekers.

4. Ensuring that legal proceedings in which trafficked persons are involved are not prejudicial to their rights, dignity or physical or psychological well-being.

5. Providing trafficked persons with legal and other assistance in relation to any criminal, civil or other actions against traffickers/exploiters. Victims should be provided with information in a language that they understand.

6. Ensuring that trafficked persons are effectively protected from harm, threats or intimidation by traffickers and associated persons. To this end, there should be no public disclosure of the identity of trafficking victims and their privacy should be respected and protected to the extent possible, while taking into account the right of any accused person to a fair trial. Trafficked persons should be given full warning, in advance, of the difficulties inherent in protecting identities and should not be given false or unrealistic expectations regarding the capacities of law enforcement agencies in this regard.

7. Ensuring the safe and, where possible, voluntary return of trafficked persons and exploring the option of residency in the country of destination or third-country resettlement in specific circumstances (e.g. to prevent reprisals or in cases where re-trafficking is considered likely).

8. In partnership with non-governmental organizations, ensuring that trafficked persons who do return to their country of origin are provided

with the assistance and support necessary to ensure their well-being, facilitate their social integration and prevent re-trafficking. Measures should be taken to ensure the provision of appropriate physical and psychological health care, housing and educational and employment services for returned trafficking victims.

Guideline 7: Preventing trafficking

Strategies aimed at preventing trafficking should take into account demand as a root cause. States and intergovernmental organizations should also take into account the factors that increase vulnerability to trafficking, including inequality, poverty and all forms of discrimination and prejudice. Effective prevention strategies should be based on existing experience and accurate information.

States, in partnership with intergovernmental and non-governmental organizations and where appropriate, using development cooperation policies and programmes, should consider:

1. Analysing the factors that generate demand for exploitative commercial sexual services and exploitative labour and taking strong legislative, policy and other measures to address these issues.

2. Developing programmes that offer livelihood options, including basic education, skills training and literacy, especially for women and other traditionally disadvantaged groups.

3. Improving children's access to educational opportunities and increasing the level of school attendance, in particular by girl children.

4. Ensuring that potential migrants, especially women, are properly informed about the risks of migration (e.g. exploitation, debt bondage and health and security issues, including exposure to HIV/AIDS) as well as avenues available for legal, non-exploitative migration.

5. Developing information campaigns for the general public aimed at promoting awareness of the dangers associated with trafficking. Such campaigns should be informed by an understanding of the complexities surrounding trafficking and of the reasons why individuals may make potentially dangerous migration decisions.

6. Reviewing and modifying policies that may compel people to resort to irregular and vulnerable labour migration. This process should include examining the effect on women of repressive and/or discriminatory nationality, property, immigration, emigration and migrant labour laws.

7. Examining ways of increasing opportunities for legal, gainful and non-exploitative labour migration. The promotion of labour migration by the State should be dependent on the existence of regulatory and supervisory mechanisms to protect the rights of migrant workers.

8. Strengthening the capacity of law enforcement agencies to arrest and prosecute those involved in trafficking as a preventive measure. This includes ensuring that law enforcement agencies comply with their legal obligations.

9. Adopting measures to reduce vulnerability by ensuring that appropriate legal documentation for birth, citizenship and marriage is provided and made available to all persons.

Guideline 8: Special measures for the protection and support of child victims of trafficking

The particular physical, psychological and psychosocial harm suffered by trafficked children and their increased vulnerability to exploitation require

that they be dealt with separately from adult trafficked persons in terms of laws, policies, programmes and interventions. The best interests of the child must be a primary consideration in all actions concerning trafficked children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies. Child victims of trafficking should be provided with appropriate assistance and protection and full account should be taken of their special rights and needs.

States and, where applicable, intergovernmental and non-governmental organizations, should consider, in addition to the measures outlined under Guideline 6:

1. Ensuring that definitions of trafficking in children

in both law and policy reflect their need for special safeguards and care, including appropriate legal protection. In particular, and in accordance with the Palermo Protocol, evidence of deception, force, coercion, etc. should not form part of the definition of trafficking where the person involved is a child.

2. Ensuring that procedures are in place for the rapid identification of child victims of trafficking.

3. Ensuring that children who are victims of trafficking are not subjected to criminal procedures or sanctions for offences related to their situation as trafficked persons.

4. In cases where children are not accompanied by relatives or guardians, taking steps to identify and locate family members. Following a risk assessment and consultation with the child, measures should be taken to facilitate the reunion of trafficked children with their families where this is deemed to be in their best interest.

5. In situations where the safe return of the child to his or her family is not possible, or where such return would not be in the child's best interests, establishing adequate care arrangements that respect the rights and dignity of the trafficked child.

6. In both the situations referred to in the two paragraphs above, ensuring that a child who is capable of forming his or her own views enjoys the right to express those views freely in all matters affecting him or her, in particular concerning decisions about his or her possible return to the family, the views of the child being given due weight in accordance with his or her age and maturity.

7. Adopting specialized policies and programmes to protect and support children who have been victims of trafficking. Children should be provided with appropriate physical, psychosocial, legal, educational, housing and health-care assistance.

8. Adopting measures necessary to protect the rights and interests of trafficked children at all stages of criminal proceedings against alleged offenders and during procedures for obtaining compensation.

9. Protecting, as appropriate, the privacy and identity of child victims and taking measures to avoid the dissemination of information that could lead to their identification.

10. Taking measures to ensure adequate and appropriate training, in particular legal and psychological training, for persons working with child victims of trafficking.

Guideline 9: Access to remedies

Trafficked persons, as victims of human rights violations, have an international legal right to adequate and appropriate remedies. This right is often not effectively available to trafficked persons as they frequently lack information on the possibilities and processes for obtaining remedies, including compensation, for trafficking and related exploitation. In order to overcome this problem, legal and other material assistance should be provided to trafficked persons to enable them to realize their right to adequate and appropriate remedies.

States and, where applicable, intergovernmental and non-governmental organizations, should consider:

1. Ensuring that victims of trafficking have an enforceable right to fair and adequate remedies, including the means for as full a rehabilitation as possible. These remedies may be criminal, civil or administrative in nature.
2. Providing information as well as legal and other assistance to enable trafficked persons to access remedies. The procedures for obtaining remedies should be clearly explained in a language that the trafficked person understands.
3. Making arrangements to enable trafficked persons to remain safely in the country in which the remedy is being sought for the duration of any criminal, civil or administrative proceedings.

Guideline 10: Obligations of peacekeepers, civilian police and humanitarian and diplomatic personnel

(...)

Guideline 11: Cooperation and coordination between States and regions

(...)

PARTE 2: TRATTA DI ESSERI UMANI E SFRUTTAMENTO SESSUALE: LE STRATEGIE EUROPEE

Sezione 1: Lo spazio normativo europeo

TRATTATO SULL' UNIONE EUROPEA, TITOLO VI, DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Testo consolidato, Gazzetta ufficiale C 321, 29 dicembre (2006).
(Estratti)

Come sottolineato dalla Commissione Europea nel sito web HYPERLINK "http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/crime/trafficking/fsj_crime_human_trafficking_en.htm" http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/crime/trafficking/fsj_crime_human_trafficking_en.htm, contenente i documenti più significativi in materia di azioni comunitarie per contrastare la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, la tratta di persone non è solo un reato che si realizza attraverso lo sfruttamento sessuale o lavorativo delle persone, ma costituisce innanzitutto una violazione dei diritti umani fondamentali.

L'articolo 5 (3) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che costituisce una parte del testo della Costituzione Europea, stabilisce che "la tratta di esseri umani è proibita".

Questo fenomeno è caratterizzato dall'ampia presenza del crimine transnazionale organizzato e da attività illecite nei paesi di origine, di transito e di destinazione. A questo proposi-

to sono necessarie sia misure di prevenzione, protezione, assistenza alle vittime, e criminalizzazione della violenza sessuale in tutte le sue forme, sia misure per assicurare l'implementazione delle norme e la cooperazione giudiziaria. Il Trattato sull'Unione Europea fa esplicito riferimento alla tratta di esseri umani e agli abusi nei confronti dei bambini.

Articolo 29

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

- una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32, una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32, il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

**Proclamata dal Consiglio Europeo di Nizza il
7, 8 e 9 dicembre 2000 (2000/C 364/01).**

(Estratti)

Per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, la Carta dei diritti fondamentali stabilisce in un singolo testo l'insieme completo dei diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di tutte le persone residenti nel territorio dell'Unione. I suddetti diritti sono suddivisi in sei sezioni: dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, diritti dei cittadini e giustizia. Essi sono fondati sui diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nelle tradizioni costituzionali degli stati membri, nella Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, nella Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e in altre convenzioni internazionali di cui gli stati membri dell'UE sono parte. (...)

Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULL'AZIONE CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI

Adottata dal Comitato dei Ministri il 3 maggio 2005 e aperta alla firma il 16 maggio 2005 a Varsavia, (non entrata in vigore).

(Estratti)

Sin dalla fine degli anni '80 il Consiglio d'Europa ha intrapreso una serie di attività significati-

ve in materia di tratta di esseri umani. Le prime azioni si sono caratterizzate per l'orientamento alla sensibilizzazione. La Convenzione si fonda su un principio già sancito nella Raccomandazione N. R (2000) 11 del Comitato dei Ministri sulle azioni per la lotta al traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Tale principio stabilisce che la tratta di persone costituisce una violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignità e all'integrità della persona. La Convenzione è un accordo esaustivo incentrato sul tema della protezione delle vittime di tratta e sulla tutela dei loro diritti umani. Essa ha anche l'obiettivo di prevenire il fenomeno e di punire i trafficanti. La Convenzione prende in considerazione sia le forme di tratta che si realizzano all'interno dei confini nazionali sia quelle di tipo transnazionale, collegate o meno al crimine transnazionale organizzato. Il testo di riferisce a tutte le vittime: donne, uomini, bambini/e, e a qualsiasi forma di sfruttamento di natura sessuale, lavorativa. La Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente sull'osservanza delle disposizioni da parte degli stati membri. In questo trattato le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo importante sia per la prevenzione del fenomeno che per la tutela delle vittime. Per questa ragione la Convenzione incoraggia e sostiene la cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni non-governative e i membri della società civile. (...)

Chapter I - Purposes, scope, non-discrimination principle and definitions

Article 1 - Purposes of the Convention

1 The purposes of this Convention are:

- a) to prevent and combat trafficking in human beings, while guaranteeing gender equality;
- b) to protect the human rights of the victims of trafficking, design a comprehensive framework for the protection and assistance of victims and witnesses, while guaranteeing gender equality, as well as to ensure effective

investigation and prosecution;

c) to promote international cooperation on action against trafficking in human beings.

2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific monitoring mechanism.

Article 2 - Scope

This Convention shall apply to all forms of trafficking in human beings, whether national or transnational, whether or not connected with organized crime.

Article 3 - Non-discrimination principle

The implementation of the provisions of this Convention by Parties, in particular the enjoyment of measures to protect and promote the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

Article 4 - Definitions

For the purposes of this Convention:

a) "Trafficking in human beings" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

b) The consent of a victim of "trafficking in human beings" to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

c) The recruitment, transportation, transfer,

harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in human beings" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age;

e) "Victim" shall mean any natural person who is subject to trafficking in human beings as defined in this article.

Chapter II – Prevention, co-operation and other measures

Article 5 - Prevention of trafficking in human beings

1 Each Party shall take measures to establish or strengthen national co-ordination between the various bodies responsible for preventing and combating trafficking in human beings.

2 Each Party shall establish and/or strengthen effective policies and programmes to prevent trafficking in human beings, by such means as: research, information, awareness raising and education campaigns, social and economic initiatives and training programmes, in particular for persons vulnerable to trafficking and for professionals concerned with trafficking in human beings.

3 Each Party shall promote a Human Rights-based approach and shall use gender mainstreaming and a child-sensitive approach in the development, implementation and assessment of all the policies and programmes referred to in paragraph 2.

4 Each Party shall take appropriate measures, as may be necessary, to enable migration to take place legally, in particular through dissemination of accurate information by relevant offices, on the conditions enabling the legal entry in and stay on its territory.

5 Each Party shall take specific measures to reduce children's vulnerability to trafficking, notably by creating a protective environment for them.

6 Measures established in accordance with this article shall involve, where appropriate,

non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society committed to the prevention of trafficking in human beings and victim protection or assistance.

Article 6 - Measures to discourage the demand

To discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking, each Party shall adopt or strengthen legislative, administrative, educational, social, cultural or other measures including:

- a) research on best practices, methods and strategies;
- b) raising awareness of the responsibility and important role of media and civil society in identifying the demand as one of the root causes of trafficking in human beings;
- c) target information campaigns involving, as appropriate, inter alia, public authorities and policy makers;
- d) preventive measures, including educational programmes for boys and girls during their schooling, which stress the unacceptable nature of discrimination based on sex, and its disastrous consequences, the importance of gender equality and the dignity and integrity of every human being.

Article 7 - Border measures

1 Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of persons, Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in human beings.

2 Each Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with this Convention.

3 Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obli-

gation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4 Each Party shall take the necessary measures, in accordance with its internal law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to permit, in accordance with its internal law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Convention.

6 Parties shall strengthen co-operation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Chapter III – Measures to protect and promote the rights of victims, guaranteeing gender equality

Article 10 - Identification of the victims

1 Each Party shall provide its competent authorities with persons who are trained and qualified in preventing and combating trafficking in human beings, in identifying and helping victims, including children, and shall ensure that the different authorities collaborate with each other as well as with relevant support organisations, so that victims can be identified in a procedure duly taking into account the special situation of women and child victims and, in appropriate cases, issued with residence permits under the conditions provided for in Article 14 of the present Convention.

2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to identify victims as appropriate in collaboration with other Parties and relevant support organisations. Each Party shall ensure that, if the competent autho-

rities have reasonable grounds to believe that a person has been victim of trafficking in human beings, that person shall not be removed from its territory until the identification process as victim of an offence provided for in Article 18 of this Convention has been completed by the competent authorities and shall likewise ensure that that person receives the assistance provided for in Article 12, paragraphs 1 and 2.

3 When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, he or she shall be presumed to be a child and shall be accorded special protection measures pending verification of his/her age.

4 As soon as an unaccompanied child is identified as a victim, each Party shall:

a provide for representation of the child by a legal guardian, organisation or authority which shall act in the best interests of that child;

b take the necessary steps to establish his/her identity and nationality;

c make every effort to locate his/her family when this is in the best interests of the child.

(....)

Article 12 - Assistance to victims

1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to assist victims in their physical, psychological and social recovery. Such assistance shall include at least:

a) standards of living capable of ensuring their subsistence, through such measures as: appropriate and secure accommodation, psychological and material assistance;

b) access to emergency medical treatment;

c) translation and interpretation services, when appropriate;

d) counselling and information, in particular as regards their legal rights and the services available to them, in a language that they can understand;

e) assistance to enable their rights and interests to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders;

f) access to education for children.

2 Each Party shall take due account of the victim's safety and protection needs.

3 In addition, each Party shall provide necessary medical or other assistance to victims lawfully resident within its territory who do not have adequate resources and need such help.

4 Each Party shall adopt the rules under which victims lawfully resident within its territory shall be authorised to have access to the labour market, to vocational training and education.

5 Each Party shall take measures, where appropriate and under the conditions provided for by its internal law, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations or other elements of civil society engaged in assistance to victims.

6 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that assistance to a victim is not made conditional on his or her willingness to act as a witness.

7 For the implementation of the provisions set out in this article, each Party shall ensure that services are provided on a consensual and informed basis, taking due account of the special needs of persons in a vulnerable position and the rights of children in terms of accommodation, education and appropriate health care.

Article 13 - Recovery and reflection period

1 Each Party shall provide in its internal law a recovery and reflection period of at least 30 days, when there are reasonable grounds to believe that the person concerned is a victim. Such a period shall be sufficient for the person concerned to recover and escape the influence of traffickers and/or to take an informed decision on cooperating with the competent authorities. During this period it shall not be possible to enforce any expulsion order against him or her. This provision is without prejudice to the activities carried out by the competent authorities in all phases of the relevant national proceedings, and in particular

when investigating and prosecuting the offences concerned. During this period, the Parties shall authorise the persons concerned to stay in their territory.

2 During this period, the persons referred to in paragraph 1 of this Article shall be entitled to the measures contained in Article 12, paragraphs 1 and 2.

3 The Parties are not bound to observe this period if grounds of public order prevent it or if it is found that victim status is being claimed improperly.

Article 14 - Residence permit

1 Each Party shall issue a renewable residence permit to victims, in one or other of the two following situations or in both:

a) the competent authority considers that their stay is necessary owing to their personal situation;

b) the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of their co-operation with the competent authorities in investigation or criminal proceedings.

2 The residence permit for child victims, when legally necessary, shall be issued in accordance with the best interests of the child and, where appropriate, renewed under the same conditions.

3 The non-renewal or withdrawal of a residence permit is subject to the conditions provided for by the internal law of the Party.

4 If a victim submits an application for another kind of residence permit, the Party concerned shall take into account that he or she holds, or has held, a residence permit in conformity with paragraph 1.

5 Having regard to the obligations of Parties to which Article 40 of this Convention refers, each Party shall ensure that granting of a permit according to this provision shall be without prejudice to the right to seek and enjoy asylum.

Article 16 - Repatriation and return of victims

1 The Party of which a victim is a national or in

which that person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall, with due regard for his or her rights, safety and dignity, facilitate and accept, his or her return without undue or unreasonable delay.

2 When a Party returns a victim to another State, such return shall be with due regard for the rights, safety and dignity of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim, and shall preferably be voluntary.

3 At the request of a receiving Party, a requested Party shall verify whether a person is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving Party.

4 In order to facilitate the return of a victim who is without proper documentation, the Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall agree to issue, at the request of the receiving Party, such travel documents or other authorisation as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish repatriation programmes, involving relevant national or international institutions and non governmental organisations. These programmes aim at avoiding re-victimisation. Each Party should make its best effort to favour the reintegration of victims into the society of the State of return, including reintegration into the education system and the labour market, in particular through the acquisition and improvement of their professional skills. With regard to children, these programmes should include enjoyment of the right to education and measures to secure adequate care or receipt by the family or appropriate care structures.

6 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to make available to victims, where appropriate in co-

operation with any other Party concerned, contact information of structures that can assist them in the country where they are returned or repatriated, such as law enforcement offices, non-governmental organisations, legal professions able to provide counselling and social welfare agencies.

7 Child victims shall not be returned to a State, if there is indication, following a risk and security assessment, that such return would not be in the best interests of the child.

Article 17 - Gender equality

Each Party shall, in applying measures referred to in this chapter, aim to promote gender equality and use gender mainstreaming in the development, implementation and assessment of the measures.

Chapter IV - Substantive criminal law

Article 18 - Criminalisation of trafficking in human beings

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct contained in article 4 of this Convention, when committed intentionally.

Article 19 - Criminalisation of the use of services of a victim

Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its internal law, the use of services which are the object of exploitation as referred to in Article 4 paragraph a of this Convention, with the knowledge that the person is a victim of trafficking in human beings.

Article 26 - Non-punishment provision

Each Party shall, in accordance with the basic principles of its legal system, provide for the possibility of not imposing penalties on victims for their involvement in unlawful activities, to the extent that they have been compelled to do so.

**Chapter V – Investigation, prosecution and procedural law
(....)**

**Chapter VI – International co-operation and co-operation with civil society
(....)**

Article 32 – General principles and measures for international co-operation

The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through application of relevant applicable international and regional instruments, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:

- preventing and combating trafficking in human beings;
- protecting and providing assistance to victims;
- investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention.

Article 35 - Co-operation with civil society

Each Party shall encourage state authorities and public officials, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations and members of civil society, in establishing strategic partnerships with the aim of achieving the purpose of this Convention.

Chapter VII – Monitoring mechanism

Article 36 - Group of experts on action against trafficking in human beings

1 The Group of experts on action against trafficking in human beings (hereinafter referred to as "GRETA"), shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

2 GRETA shall be composed of a minimum of 10 members and a maximum of 15 members,

taking into account a gender and geographical balance, as well as a multidisciplinary expertise. They shall be elected by the Committee of the Parties for a term of office of 4 years, renewable once, chosen from amongst nationals of the States Parties to this Convention. (...)

Chapter VIII – Relationship with other international instruments

Article 39 - Relationship with the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime.

This Convention shall not affect the rights and obligations derived from the provisions of the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime, and is intended to enhance the protection afforded by it and develop the standards contained therein. (...)

Sezione 2: Legislazione dell'Unione Europea

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 2002/629/JHA DEL 19 LUGLIO 2002 SULLA LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI

Gazzetta Ufficiale L 203, 1 gennaio 2002.
(Estratti)

Nella presente Decisione quadro, l'Unione Europea fornisce una definizione di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo o sessuale, includendo anche la pornografia quale forma di sfruttamento e omettendo riferimenti alla rimozione di organi. La Decisione quadro analogamente al Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta, è orientato alla criminalizzazione di una serie di condotte che caratterizzano il fenomeno.

L'obiettivo della Decisione è quello di avvicinare le leggi ed i regolamenti degli stati membri nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla tratta di persone e definire a livello europeo un quadro comune di disposizioni atte a trattare alcune questioni come la criminalizzazione delle condotte relative alla tratta e le sanzioni, le circostanze aggravanti, la giurisdizione e l'estradizione. Sono state sviluppate numerose iniziative sia a livello regionale che nazionale sin dall'adozione nel 1997 dell'Azione Comune 97/154/JHA del 24 febbraio 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell' Articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea in materia di azioni per combattere la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini/e [Gazzetta Ufficiale L 63 del 04.03.1997]. Anche il Piano di Azione di Vienna e il Consiglio Europeo riunitosi a Tampere invitano all'adozione di ulteriori disposizioni per regolamentare alcuni aspetti della legislazione e i procedimenti penali. L'Articolo 1 delle Decisione inquadra le condotte

relative alla tratta di esseri umani per lo scopo di sfruttamento lavorativo e sessuale. Gli Stati membri sono tenuti pertanto a punire qualsiasi forma di reclutamento, trasporto, trasferimento, e successiva accoglienza di una persona finalizzati allo sfruttamento. Perciò, tutte le condotte criminali che abusano della vulnerabilità fisica o mentale di una persona saranno punite. Il consenso della vittima è irrilevante qualora sia stato ottenuto mediante l'uso della coercizione, di forza o di minaccia, incluso il rapimento, l'utilizzo dell'inganno, l'abuso di autorità o di influenza o l'esercizio di pressione o l'offerta di un pagamento.

Il favoreggiamento alla tratta di persone, la complicità o il tentativo di commettere il crimine saranno puniti.

Le pene previste dalla legislazione nazionale devono essere "efficaci, proporzionate e dissuasive".

Inoltre la presente Decisione Quadro introduce il concetto di responsabilità penale e civile delle persone giuridiche parallelamente con le responsabilità in capo alle persone fisiche. I bambini/e vittime di tratta hanno diritto ad un'assistenza speciale, conformemente alla Decisione quadro 2001/220/JHA sul trattamento delle vittime nei procedimenti penali.

Questa Decisione quadro abroga l'Azione Comune 97/154/JHA in materia di lotta alla tratta di esseri umani.

Il Consiglio dell'Unione Europea, visto il trattato sull'Unione Europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2),

(...)

Ha adottato la presente decisione quadro:

Articolo 1 - Reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti siano puniti

come reato: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, qualora:

a) sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; oppure
 b) sia fatto uso di inganno o frode; oppure
 c) vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; oppure
 d) siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un'altra persona a fini di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù oppure a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia.

2. Il consenso, presunto o effettivo, da parte di una vittima della tratta degli esseri umani allo sfruttamento è irrilevante qualora si sia ricorsi a uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

3. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta degli esseri umani anche se non si è ricorsi ad alcuno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

4. Ai fini della presente decisione quadro per «minore» s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 2 - Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità e il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 1, siano puniti come reato.

Articolo 3 - Pene

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 1 e 2 siano punibili con sanzioni penali efficaci,

proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 1 siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando siano stati commessi in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo a repentaglio la vita della vittima;
- b) il reato è stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile. Una vittima è considerata particolarmente vulnerabile almeno quando non ha raggiunto l'età della maturità sessuale ai sensi della legislazione nazionale e quando il reato è stato commesso a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia;
- c) il reato è stato commesso ricorrendo a violenza grave o ha provocato un danno particolarmente grave alla vittima;
- d) il reato commesso rientra fra le attività di un'organizzazione criminale, come definita nell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dall'entità della pena ivi prevista.

Articolo 7 - Protezione ed assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulate da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

2. I bambini che siano vittime di un reato di cui all'articolo 1 dovrebbero essere considerati vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafo 1, della Decisione Quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (1).

3. Se la vittima è un minore, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure in suo potere

per garantire un'adeguata assistenza alla sua famiglia. In particolare, ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

Articolo 10 - Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 1° agosto 2004.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretario generale del Consiglio e alla Commissione, entro la data di cui al paragrafo 1, il testo delle disposizioni di recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente Decisione Quadro. Il Consiglio, entro il 1° agosto 2005, valuterà, sulla base di una relazione redatta a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente Decisione Quadro.

DECISIONE DEL CONSIGLIO 2000/375/JHA DEL 29 MAGGIO 2000, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA PORNOGRAFIA INFANTILE SU INTERNET

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 09/06/2000.
(Estratti)

Con la presente Decisione, gli Stati membri intraprenderanno le misure necessarie per incoraggiare coloro che utilizzano la rete Internet ad informare l'autorità giudiziaria qualora sospettino che materiale pedopornografico sia distribuito on line, per assicurare che i colpevoli vengano indagati e puniti anche mediante la creazione di unità speciali di polizia giudiziaria all'interno. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure che potrebbero contribuire ad eliminare la pornografia infantile su Internet e sono tenuti a scambiarsi informazioni sulle 'best practices'. In collaborazione con l'indu-

stria, gli stati membri incoraggeranno la produzione di filtri e altri mezzi tecnici per prevenire la distribuzione e permettere il sequestro di tali materiali.

Il Consiglio dell'Unione Europea,
 (...)

Considerando che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, della dignità umana; Consapevole del fatto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, nonché la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile possono costituire una forma importante di criminalità organizzata internazionale, le cui dimensioni all'interno dell'Unione Europea diventano sempre più preoccupanti;

Convinto che il rispetto dell'integrità fisica e psichica dei bambini e la protezione delle vittime dello sfruttamento sessuale sono di fondamentale importanza e devono stare al centro delle preoccupazioni dell'Unione;

Consapevole della necessità di adottare ulteriori misure dell'Unione per promuovere l'uso sicuro di Internet;

Al fine di prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini e, in particolare, la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile attraverso Internet,

Decide quanto segue:

Articolo 1

1. Nell'ambito della decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e per rafforzare le misure atte a prevenire e combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile e promuovere l'accertamento e la repressione efficaci dei reati in tale settore, gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare gli utenti di Internet a notificare, direttamente o indirettamente, alle autorità preposte all'applicazione della legge il sospetto di diffusione su Internet di materiale

di pornografia infantile qualora rinvenivano tale materiale. Gli utenti di Internet devono essere informati dei metodi disponibili per contattare le autorità preposte all'applicazione della legge o gli organismi che hanno contatti privilegiati con tali autorità, onde consentire loro di svolgere le attività di prevenzione e lotta alla pornografia infantile su Internet.

2. Quando necessario e tenuto conto della struttura amministrativa di ciascuno Stato membro, le misure atte a promuovere l'accertamento e la repressione efficaci dei reati in questo settore possono comprendere l'istituzione di unità specializzate nell'ambito dei servizi preposti all'applicazione della legge, dotate delle competenze e delle risorse necessarie per gestire tempestivamente le informazioni relative al sospetto di produzione, di trattamento, di possesso e di diffusione di materiale di pornografia infantile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità preposte all'applicazione della legge intervengano tempestivamente non appena entrino in possesso di informazioni sul sospetto di produzione, di trattamento, di possesso e di diffusione di materiale di pornografia infantile. Le autorità preposte all'applicazione della legge possono differire un'azione se e per quanto tatticamente necessario, ad esempio per scoprire chi si cela dietro le operazioni criminali o reti (reti di pornografia infantile).

Articolo 2

1. Gli Stati membri devono impegnarsi ad assicurare la più ampia e la più rapida cooperazione possibile per agevolare l'efficace accertamento di reati di pornografia infantile su Internet e la relativa repressione conformemente agli accordi e alle modalità vigenti.

2. Per assicurare una risposta tempestiva ed efficace a questi reati gli Stati membri si scambiano informazioni sui punti di contatto già istituiti, costituiti da personale competente e operativi 24 ore su 24, nonché sulle unità specializzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che possono essere utilizzati per lo scambio di informazioni e per intensificare i contatti fra gli

Stati membri. Punti di contatto già istituiti con altri compiti possono essere adibiti a questo scopo. Sono anche impiegati canali di comunicazione già esistenti, quali Europol e Interpol.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'Europol, nei limiti del suo mandato, sia informata dei casi sospetti di pornografia infantile.

4. Gli Stati membri, in opportuna cooperazione con l'Europol, esaminano la possibilità di organizzare riunioni periodiche tra le competenti autorità specializzate nella lotta contro la pornografia infantile su Internet, al fine di promuovere lo scambio di informazioni di carattere generale, l'analisi della situazione e il coordinamento delle misure operative.

5. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio circa l'unità o le unità organizzative che fungono da punti di contatto ai sensi del paragrafo 2. Il Segretario generale comunica a sua volta tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 3

Oltre ad impegnarsi in un dialogo costruttivo con l'industria, gli Stati membri esaminano le misure appropriate, di tipo volontario o coercitivo, atte ad eliminare la pornografia infantile su Internet. In particolare, gli Stati membri procedono ad uno scambio di esperienze sull'efficacia delle misure adottate a tal fine. In tale contesto, essi esaminano le misure seguenti per sollecitare i fornitori di servizi Internet a:

a) fornire consulenza alle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o alle unità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 circa il materiale di pornografia infantile di cui sono stati informati o di cui sono venuti a conoscenza e diffuso per loro tramite;

b) togliere dalla circolazione il materiale di pornografia infantile di cui sono stati informati o di cui sono venuti a conoscenza e che è diffuso attraverso tali servizi, salvo diverse disposizioni delle autorità competenti;

c) conservare, secondo la risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni(14), i dati relativi a tale traffico, quando applicabile e tecnicamente

fattibile - soprattutto ai fini delle azioni penali qualora si sospetti l'abuso sessuale di bambini, nonché la produzione, il trattamento e la diffusione di materiale di pornografia infantile - per il tempo eventualmente specificato nella legislazione nazionale applicabile al fine di rendere tali dati disponibili per essere esaminati dalle autorità preposte all'applicazione della legge, secondo le norme procedurali applicabili;

d) predisporre propri sistemi di controllo per combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile.

DECISIONE QUADRO 2004/68/JHA DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2003 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA INFANTILE

Gazzetta Ufficiale L 13, 20 gennaio 2004
(Estratti)

Lo scopo della Decisione quadro è armonizzare le disposizioni legislative degli stati membri in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia nelle questioni penali per combattere la tratta di persone, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. La Decisione introduce delle disposizioni comuni a livello europeo come la criminalizzazione di alcune condotte, le pene, le circostanze aggravanti, le giurisdizione e l'estradizione. L'Articolo 1 della Decisione Quadro fornisce una definizione di termini quali "bambino", "pornografia infantile", "sistemi computerizzati" e "persone legali". L'Articolo 2 sancisce le azioni che sono punibili come "offese riguardo lo sfruttamento sessuale dei bambini".

Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per assicurare che l'istigazione di una delle condotte elencate o il tentativo di commettere gli atti elencati sia punibile. Le pene prescritte da ogni stato membro devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive".

Ogni Stato membro deve intraprendere le misure necessarie per assicurare che una persona fisica che è colpevole di uno dei suddetti reati, debba, se del caso, essere privata temporaneamente o permanentemente dall'esercizio di attività professionali connesse alla tutela dei minori. Inoltre la Decisione quadro introduce la responsabilità civile e penale per le persone giuridiche. Gli Stati membri devono intraprendere programmi di assistenza per le vittime e per le loro famiglie conformemente alla Decisione quadro 2001/220/JHA. Gli Stati membri devono intraprendere le misure per conformarsi alla Decisione quadro non oltre il 20 gennaio 2006.

Il Consiglio dell'Unione Europea, ha adottato la presente decisione quadro:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

- a) « bambino »: una persona d'età inferiore ai diciotto anni;
- b) « pornografia infantile »: materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente:
 - i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; o
 - ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o
 - iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta;
- c) « sistema informatico »: qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma;
- d) « persona giuridica »: s'intende qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2 - Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi:

- a) costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini;
- b) induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;
- c) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove:
 - i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;
 - ii) dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure
 - iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino.

Articolo 3 - Reati di pornografia infantile

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali, allorché non autorizzate:

- a) produzione di pornografia infantile;
- b) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile;
- c) offerta o messa a disposizione di pornografia infantile;
- d) acquisto o possesso di pornografia infantile.

2. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile:

- a) di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii) in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta;
- b) di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto

l'età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l'esistenza del consenso, questo non può essere considerato valido se, ad esempio, l'autore del reato l'ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall'autore;

c) di cui all'articolo 1, lettera b), punto iii), in cui sia dimostrato che si tratta di produzione e possesso unicamente a uso privato, purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), e purché l'atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale.

Articolo 9 - Protezione ed assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. Le vittime di un reato di cui all'articolo 2 dovrebbero essere considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (1).

3. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure possibili per assicurare un'appropriate assistenza alla famiglia della vittima. In particolare ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l'articolo 4 di tale decisione quadro.

(...)

Articolo 12 - Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente deci-

sione quadro entro il 20 gennaio 2006.

2. Gli Stati membri trasmettono, entro il 20 gennaio 2006, al segretario generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che operano il recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 20 gennaio 2008, valuterà, sulla base di un rapporto redatto a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

(...)

DIRETTIVA 2004/81/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 RIGUARDANTE IL TITOLO DI SOGGIORNO DA RILASCIARE AI CITTADINI DI PAESI TERZI VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI O COINVOLTI IN UN'AZIONE DI FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE CHE COOPERINO CON LE AUTORITÀ COMPETENTI

Gazzetta ufficiale L 261 del 6 agosto 2004
(Estratti)

Questa Direttiva prevede la possibilità di riconoscere un permesso di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani o che risultano coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e che collaborino con le autorità competenti.

Il Consiglio Europeo ha espresso a Tampere nel corso dei lavori del 15/16 ottobre 1999 la propria determinazione a contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare alla radice. Il Consiglio ha invitato gli stati membri a concentrare i propri sforzi nell'intercettare e nello smantellare le reti criminali, proteggendo i diritti delle vittime. Questa Direttiva sembra però ispirata più al bisogno di promuovere la

collaborazione delle vittime con l'autorità giudiziaria per meglio contrastare l'immigrazione irregolare, piuttosto che essere incentrata sulla loro protezione. Un ulteriore elemento che va sottolineato riguarda l'ambito di applicazione di questa Direttiva limitato ai cittadini di paesi terzi con l'esclusione dei comunitari. Oggi, questo limite appare inadeguato se si considera il ruolo centrale che alcuni stati comunitari hanno come paesi di origine, transito e destinazione.

Il Consiglio dell'Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 3, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3), previa consultazione del Comitato delle regioni, (...)

Ha adottato la presente direttiva

Capitolo I. Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi della presente direttiva:

- a) per "cittadino di paese terzo" s'intende ogni persona non avente la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
- b) "favoreggiamento dell'immigrazione illegale" abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE del Consiglio;
- c) «tratta di esseri umani» abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro 2002/629/GAI;

d) per «misura di esecuzione di una decisione di allontanamento» s'intende ogni provvedimento adottato da uno Stato membro per attuare la decisione presa dalle autorità competenti nella quale è ordinato l'allontanamento di un cittadino di paese terzo;

e) per «titolo di soggiorno» s'intende ogni autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo, che soddisfi le condizioni fissate dalla presente direttiva, di risiedere legalmente sul suo territorio;

f) per «minori non accompagnati» s'intendono i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni, che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché una tale persona non ne assuma effettivamente la custodia, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio dello Stato membro.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati vittime di reati collegati alla tratta degli esseri umani, anche se sono entrati illegalmente nel territorio degli Stati membri.
 2. Gli Stati membri possono applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono stati coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.
 3. La presente direttiva si applica ai cittadini in questione di paesi terzi che hanno raggiunto la maggiore età fissata nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.
- Gli Stati membri possono in via di deroga decidere di applicare la presente direttiva ai minorenni in base alle condizioni definite nel rispettivo ordinamento giuridico.

Capitolo II. Procedura di rilascio del titolo di soggiorno

(...)

Articolo 6 - Periodo di riflessione

1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.

La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

2. Durante il periodo di riflessione, e nell'attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un paese terzo l'accesso al trattamento previsto all'articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

3. Il periodo di riflessione non conferisce un diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.

4. Lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se le autorità competenti hanno accertato che l'interessato ha attivamente, volontariamente e di propria iniziativa ristabilito un legame con gli autori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c), oppure per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

Articolo 7 - Trattamento concesso prima del rilascio del titolo di soggiorno

1. Gli Stati membri assicurano che al cittadino in questione, di un paese terzo, privo delle risorse sufficienti siano garantiti un livello di vita in grado di permettergli la sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica.

2. Gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono nel debito conto le esigenze di sicurezza e di protezione del cittadino di un paese terzo interessato, conformemente alla

legislazione nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano, se del caso, un'assistenza linguistica al cittadino in questione, di un paese terzo.

4. Gli Stati membri possono fornire al cittadino in questione, di un paese terzo, un'assistenza legale gratuita se previsto e alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

(...)

Capitolo III. Trattamento dei beneficiari del Titolo di soggiorno

Articolo 9 - Trattamento concesso dopo il rilascio del titolo di soggiorno

1. Gli Stati membri assicurano che al beneficiario del titolo di soggiorno che non disponga di risorse sufficienti sia perlomeno concesso lo stesso trattamento previsto all'articolo 7.

2. Gli Stati membri forniscono le necessarie cure mediche o altra assistenza al cittadino in questione di un paese terzo che non disponga di risorse sufficienti e con particolari esigenze, come le donne incinte, i disabili, le vittime di violenza sessuale o di altre forme di violenza e, nell'ipotesi che essi si avvalgano della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, i minorenni.

Articolo 10 - Minorenni

Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri prendono in debita considerazione l'interesse superiore del minorenne. Essi provvedono ad adeguare il procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del minorenne. In particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che tale misura sia nell'interesse del minorenne;

b) gli Stati membri accordano al minorenne l'accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema scolastico pubblico;

c) se il cittadino di un paese terzo è un mi-

norenne non accompagnato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilirne l'identità e la nazionalità e accertare che effettivamente non sia accompagnato. Essi fanno tutto il possibile per rintracciarne al più presto la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale, se necessario anche nell'ambito del procedimento penale, in base al loro ordinamento giuridico.

Articolo 11 - Lavoro, formazione professionale e istruzione

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Tale accesso è limitato alla durata del titolo di soggiorno.

2. Le condizioni e le procedure di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione sono determinate, conformemente alla legislazione nazionale, dalle autorità competenti.

Articolo 12 - Programmi o regimi per i cittadini di paesi terzi interessati

1. Ai cittadini in questione di paesi terzi è concesso l'accesso a programmi o regimi esistenti, previsti dagli Stati membri o da organizzazioni o associazioni non governative che hanno accordi specifici con gli Stati membri, aventi come prospettiva la ripresa di una vita sociale normale, compresi, eventualmente, corsi intesi a migliorare la loro capacità professionale, oppure la preparazione al ritorno assistito nel paese di origine. Gli Stati membri possono prevedere programmi specifici per i cittadini in questione di paesi terzi.

2. Se uno Stato membro decide di istituire e attuare i programmi o i regimi di cui al paragrafo 1, può vincolare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno alla partecipazione a tali programmi o regimi.

Capitolo IV. Non rinnovo e ritiro (...)

“ **Sezione 3 - L'approccio integrato della Commissione Europea alla tratta di persone e ai diritti umani**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO - LOTTA CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI - APPROCCIO INTEGRATO E PROPOSTE IN VISTA DI UN PIANO D'AZIONE

COM/2005/0514, Bruxelles, 18 ottobre 2005.
(Estratti senza note)

Questo documento è suddiviso in un'introduzione ed in sette sezioni che presentano, sulla base di un approccio integrato, l'idea di un piano d'azione per contrastare la tratta di esseri umani. Il documento analizza le questioni della tutela dei diritti umani, del crimine organizzato, delle migrazioni irregolari della vulnerabilità di gruppi specifici quali donne e bambini, della necessità di dati attendibili ed infine della cooperazione tra gli stati e le istituzioni specializzate.

Come specificato nell'introduzione, la Comunicazione ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'impegno dell'Unione Europea e degli stati membri nella prevenzione e nella lotta alla tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale o lavorativo così come definito dalla Decisione Quadro n. 629 del 19 luglio 2002 in materia di lotta alla tratta di esseri umani, così come nella protezione, nella riabilitazione delle vittime.

La Comunicazione intende contribuire alla definizione di un piano d'azione.

Essa tiene conto del piano d'azione completo per la lotta all'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani del 2002 delle considerazioni e raccomandazioni presentate nel dicembre 2004 nel Rapporto del Gruppo di

Esperti in materia di tratta di esseri umani, organismo costituito dalla Commissione Europea nel 2003.

I. Introduzione

La presente comunicazione si pone l'obiettivo di potenziare ulteriormente l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani, realizzata ai fini dello sfruttamento sessuale o dello sfruttamento di manodopera, conformemente alle definizioni riportate nella decisione quadro del 19 luglio 2002 relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani, e alla tutela, assistenza e riabilitazione delle sue vittime.

La comunicazione si basa sulla consapevolezza che, per combattere efficacemente la tratta degli esseri umani, sia necessario un approccio integrato, che si fondi sul rispetto dei diritti umani e tenga conto della natura mondiale del fenomeno. Tale approccio richiede una risposta politica coordinata, segnatamente nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, dell'occupazione, della parità tra uomo e donna e della non discriminazione. La comunicazione, inoltre, si propone di consolidare il dialogo tra settore pubblico e privato in materia. Si tratta di una risposta al programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004, che invita il Consiglio e la Commissione a elaborare nel 2005 un piano per stabilire norme comuni, migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e potenziare la lotta contro l'immigrazione clandestina.

La presente comunicazione, annunciata nel piano d'azione della Commissione e del Consiglio per l'attuazione del programma dell'Aia, intende contribuire alla realizzazione del piano. Essa tiene debitamente conto del piano globale d'azione per combattere l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani del 2002 e della riflessione e delle raccomandazioni esposte nella relazione del dicembre 2004 8 del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri

umani, istituito dalla Commissione alla fine del 2003.

II. L'obiettivo fondamentale: la tutela dei diritti umani

La politica dell'UE per combattere la tratta degli esseri umani deve concentrarsi sulle persone che ne sono vittime, sulle loro necessità e diritti. Ciò significa, prima di tutto e sopra ogni altra cosa, che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono impegnarsi in maniera chiara ad adottare un approccio incentrato sui diritti umani e promuoverlo nelle relazioni esterne e nelle politiche di sviluppo.

L'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE proibisce la tratta degli esseri umani in nome dell'inviolabilità della dignità umana che costituisce il nucleo stesso delle costituzioni nazionali e degli strumenti internazionali sui diritti umani che vincolano gli Stati membri.

Conformemente alle legislazioni e agli impegni internazionali, uno Stato che tolleri la tratta degli esseri umani e non prenda misure efficaci per combatterla commette una violazione dei diritti umani.

Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono adoperarsi attivamente per attuare politiche che rafforzino il divieto della tratta degli esseri umani e proteggano le vittime reali e potenziali, sia a livello dell'UE che a livello regionale e internazionale. I cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta degli esseri umani ma non hanno uno statuto legale di residenti dell'UE non sono esclusi da tale protezione, soprattutto se essi hanno cooperato con le autorità competenti degli Stati membri testimoniando contro i trafficanti. Inoltre, essi non devono essere de facto esclusi dalla possibilità di esercitare i loro diritti, per esempio il diritto di avviare un'azione legale contro il trafficante, di chiedere un risarcimento o ancora di chiedere asilo.

È fondamentale che gli esperti e i responsabili politici assicurino un regolare controllo per garantire il rispetto di tali principi in tutta l'UE.

Il Consiglio, in stretta cooperazione con la

Commissione e sulla base di un dialogo approfondito con la società civile, deve organizzare, almeno una volta all'anno, un dibattito politico sulla politica dell'UE in materia di tratta degli esseri umani e valutare la conformità di tale politica con le norme relative ai diritti umani e la necessità di azioni ulteriori, per esempio per migliorare i regimi di assistenza, di protezione e di integrazione sociale. È legittimo affrontare tale argomento nel dialogo politico con i paesi terzi in virtù della clausola "dell'elemento essenziale" del rispetto dei diritti umani che figura negli accordi dell'UE sul commercio e la cooperazione e di cui si tiene conto nei dibattiti multilaterali. La Comunità deve consolidare il dialogo politico con i paesi partner a livello bilaterale e multilaterale sull'aspetto dei diritti umani nel contesto della tratta degli esseri umani e nelle politiche di lotta contro la tratta e continuare ad affrontare tale problema nelle sedi competenti regionali e multilaterali. L'iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani ha dedicato un'attenzione speciale al problema nel 2005/2006 e ha proposto di accordare un sostegno specifico nell'ambito della campagna "Promozione di una cultura per i diritti umani". Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono intensificare gli sforzi per combattere la tratta degli esseri umani all'interno dell'UE e nei rapporti con i paesi terzi, per esempio continuando a sostenere le iniziative per combattere la tratta mediante la cooperazione allo sviluppo.

(...)

V. Categorie specifiche, soprattutto donne e bambini

La promozione della non discriminazione che comprende la parità tra uomo e donna, i diritti dei bambini, delle popolazioni indigene e dei gruppi minoritari è particolarmente importante dal momento che molte vittime reali o potenziali della tratta degli esseri umani sono donne, bambini e persone appartenenti a gruppi etnici e minoritari che possono essere oggetto di discriminazioni nel paese di origine. La tratta degli esseri umani non è un reato perpetrato

soltanto ai danni delle donne dal momento che anche gli uomini e soprattutto i bambini sono vittime dello sfruttamento sessuale e di manodopera. Tuttavia, la tratta delle donne e delle bambine, soprattutto ai fini dello sfruttamento sessuale, è una realtà diffusa. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono promuovere strategie specifiche di prevenzione sulla base della differenza di genere come un elemento chiave per combattere la tratta delle donne e delle bambine. Tali strategie dovrebbero prevedere l'attuazione dei principi di parità tra uomo e donna e l'eliminazione della domanda di tutte le forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale e quello della manodopera. All'interno dell'UE bisogna continuare ad utilizzare programmi come Daphne per fornire sostegno finanziario ai progetti finalizzati a combattere la tratta degli esseri umani come una forma di violenza nei confronti dei bambini, delle donne e di altri gruppi a rischio e occorre dedicare maggiore attenzione alla cooperazione allo sviluppo. È necessario che vi siano una maggiore attenzione e più ricerche sul traffico di bambini in Europa. I comuni che si trovano a dover affrontare il problema del lavoro minorile forzato (con problemi come gli "sweatshops" (aziende che sfruttano la manodopera), l'accattonaggio, i furti e la prostituzione) devono essere sostenuti attivamente. Devono essere elaborate soluzioni per risolvere il problema, in stretta consultazione con i paesi di origine dei bambini. I reati connessi alla tratta dei bambini, in particolare la prostituzione minorile forzata o le attività sessuali con bambini che si prostituiscono, sono già stati affrontati nella decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Ma il livello di armonizzazione raggiunto è abbastanza limitato. Nel 2006 la Commissione, nel valutare l'attuazione della decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, si concentrerà nella sua relazione di valutazione sulla necessità di

un ulteriore rafforzamento del quadro giuridico specifico applicabile alla tratta dei bambini e ai reati connessi, segnatamente la prostituzione minorile forzata e le attività sessuali con bambini che si prostituiscono e presenterà, ove opportuno, proposte adeguate. La tratta dei bambini deve essere affrontata alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'UE che sottolinea che l'interesse dei bambini deve essere al primo posto in tutte le azioni relative ai bambini. La Convenzione relativa ai diritti del fanciullo del 1989, che costituisce lo strumento internazionale più importante per la tutela dei diritti dell'infanzia, prevede disposizioni contro la tratta dei bambini. La Convenzione si applica a tutti coloro che hanno meno di 18 anni, un approccio condiviso dalla Commissione. Il protocollo alla convenzione sul traffico di migranti delle Nazioni Unite deve essere letto alla luce della convenzione relativa ai diritti del fanciullo, tenendo conto anche degli altri strumenti internazionali rilevanti in materia come il protocollo opzionale sul traffico di bambini, sulla prostituzione infantile e sulla pornografia infantile del 25 maggio 2000, la convenzione internazionale dell'Organizzazione nazionale del lavoro sulle forme estreme di lavoro minorile e la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. Occorre tener conto anche delle azioni decise in questo settore dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa nel vertice di Varsavia, e in particolare del programma d'azione triennale relativo ai bambini e alla violenza.

Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono adoperarsi affinché la politica dell'UE in materia di lotta contro il traffico adotti un approccio che tenga conto dei diritti dei bambini sulla base di principi generalmente riconosciuti, e in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Tale approccio deve conseguentemente applicarsi a tutti coloro che hanno meno di 18 anni. Deve essere garantito anche il coordinamento con il programma d'azione del Consiglio d'Europa sui bambini e la violenza (1006-2008). Particolare attenzione deve

essere rivolta ai minori non accompagnati o ai bambini che viaggiano senza essere accompagnati da un familiare diretto nell'ambito della gestione delle frontiere, come è stato fatto nel regolamento recentemente adottato che istituisce il codice unico comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. La Commissione affronterà al più presto il problema della tutela dei bambini in una comunicazione specifica. La cooperazione allo sviluppo deve fornire un valido contributo per risolvere la piaga della tratta dei bambini nei paesi in via di sviluppo.

La Commissione deve adoperarsi affinché i documenti di strategia regionale e nazionale rafforzino, ove opportuno e fattibile, le strategie per combattere i fattori che agevolano la tratta dei bambini come la mancata registrazione della nascita o il mancato accesso all'istruzione primaria.

VI. Dati affidabili

(...)

VII. Coordinamento e cooperazione

(...)

RAPPORTO DEL GRUPPO DI ESPERTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI

22 dicembre 2004⁴

(Estratti dall'Introduzione dalla versione italiana del Rapporto⁵ e Executive Summary in lingua originale senza note)

I temi contenuti nella Dichiarazione di Bruxelles sono stati recentemente riproposti e analizzati nel Rapporto del Gruppo di Esperti sulla tratta di esseri umani della Commissione Europea. Tale Dichiarazione è stata adottata nel corso della Conferenza Europea sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani: sfide per il 21° secolo che si è svolta dal 18 al 20 settembre 2002. Il Rapporto contribuisce a dare concretezza ai principi sanciti nella Dichiarazione favorendo altresì l'implementazione delle raccomandazioni contenute nella Dichiarazione stessa. Il Rapporto riconosce la necessità di un 'approccio diritti umani' anche nel corso delle attività di investigazione.

Un approccio orientato alla tutela dei delle vittime di tratta è centrale non solo per il rispetto dei diritti umani ma anche perché può rappresentare un sistema per dare visibilità e accrescere la conoscenza del fenomeno contribuendo così al suo sradicamento. Questo Rapporto rappresenta un'ipotesi concreta di applicazione dell'approccio diritti umani nella lotta al traffico a livello europeo.

Introduzione

Questo rapporto è il risultato di un anno di lavoro del Gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani nominato dalla Commissione europea. Il compito principale di tale Gruppo è di contribuire alla traduzione pratica della Dichiarazione di Bruxelles, in particolare consegnando alla Commissione un rapporto contenente proposte concrete per implementare le raccomandazioni contenute nella dichiarazione citata.

L'obiettivo del rapporto è di indicare, quindi, gli strumenti per rafforzare l'azione dell'Unione europea contro la tratta di esseri umani e per lanciare nuove iniziative, programmi ed attività. La Dichiarazione di Bruxelles, tuttavia, non è stata considerata come un documento finale a cui attenersi ma come il testo di riferimento da cui partire per elaborare delle proposte. Abbiamo quindi preso in considerazione anche altre fonti per trarre beneficio dai nuovi sviluppi e dai risultati conseguiti in particolari aree dell'ambito qui preso in esame.

Il rapporto ricalca la struttura della Dichiarazione di Bruxelles ed è suddiviso in tre parti principali, che si concentrano specificatamente sulla prevenzione, sull'assistenza e la protezione delle vittime e sulle strategie di contrasto alla tratta (...)

Il nostro rapporto si basa sulla definizione di tratta contenuta nel Protocollo addizionale per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e minori della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e nella Decisione quadro dell'Unione europea sulla lotta alla tratta degli esseri umani. Gli elementi centrali di tale reato, così come definiti nel Protocollo, sono la coercizione, l'abuso e l'inganno. La definizione comprende tutte le forme di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, la schiavitù, il lavoro forzato e l'asservimento, e opera una chiara distinzione tra tratta e prostituzione in quanto tale. Nessuno dei due strumenti implica l'adozione di una posizione specifica in merito alla prostituzione (volontaria, tra persone adulte), lasciando così ad ogni

4 - Come segnalato nel Rapporto, le idee proposte dal Gruppo di lavoro non riflettono necessariamente il punto di vista della Commissione Europea o degli Stati e delle organizzazioni per le quali i membri del Gruppo lavorano.

5 - Il testo del Preambolo è tratto dalla versione italiana del Rapporto curata da P. Costella, I. Orfano, E. Rosi per On the Road Onlus. Testo disponibile on line al sito web: www.ontheroadonlus.it

singolo Stato la facoltà di adottare disposizioni specifiche sulla prostituzione nel proprio ordinamento nazionale. Di conseguenza, per contrastare il fenomeno della tratta è necessario che la questione della sua definizione venga distinta da quelle relative all'approccio politico o legislativo alla prostituzione.

È noto che la prostituzione è un argomento estremamente delicato su cui esistono posizioni molto diverse, rappresentate anche all'interno dello stesso Gruppo di esperti. La nostra scelta è stata di riconoscere, rispettare ed accettare le differenti opinioni facendo attenzione che nessuna di esse prevalesse.

Ci siamo invece concentrati su un obiettivo comune, ovvero, individuare le strategie e gli strumenti atti a ridurre significativamente la tratta e le correlate forme di violenza e di abuso nell'industria del sesso e in tutti gli altri settori.

Nel rapporto abbiamo elaborato una serie di principi, sottolineando in particolare la necessità di utilizzare un approccio basato sul rispetto dei diritti umani.

Siamo tuttavia pienamente consapevoli che la traduzione pratica di questi principi può incontrare una serie di ostacoli e di problemi e che è importante quindi essere realistici (...)

Infine, vorrei evidenziare due dei principali temi presenti in tutto il rapporto: la necessità di adottare un approccio di tutela dei diritti umani e il bisogno di utilizzare un approccio multidisciplinare integrato.

La necessità di adottare un approccio di tutela dei diritti umani

Il primo tema riguarda il bisogno di integrare, in conformità alla vigente normativa internazionale sul tema, una prospettiva sui diritti umani e sulla tutela dei diritti dei minori nelle future legislazioni e nelle politiche contro la tratta.

Dal punto di vista dei diritti umani, la principale preoccupazione è combattere lo sfruttamento delle persone costrette al lavoro forzato o che vivono in condizioni paraschiavistiche, indi-

pendentemente dal fatto che tale sfruttamento coinvolga una vittima di tratta, un immigrato irregolare o un regolare cittadino.

Nell'applicare il Protocollo ONU sulla tratta, le politiche dovrebbero perciò focalizzarsi sul lavoro forzato e sulle pratiche di tratta analoghe alla schiavitù, piuttosto che sul processo attraverso cui le persone giungono a tali condizioni.

Siffatto approccio risolverebbe la (troppa) confusione corrente tra traffico di migranti e tratta di esseri umani e tra le cosiddette vittime "innocenti" e vittime "colpevoli".

Inoltre, in base alla normativa internazionale sui diritti umani, gli Stati hanno l'obbligo di prevenire, investigare e punire le violazioni dei diritti umani e di garantire alle vittime misure di assistenza e di risarcimento adeguate.

Fino ad oggi, gli Stati si sono concentrati principalmente sulle azioni da attivare nel settore del controllo del crimine e delle politiche migratorie, piuttosto che su quello dell'assistenza e della protezione delle vittime. Per affrontare in maniera efficace la tratta, è necessario porre fine a questo squilibrio. Troverete tale approccio riflesso all'interno del rapporto, il quale affronta ampiamente le tematiche dell'assistenza e della protezione delle vittime, visto che reputiamo che queste aree non vengano adeguatamente prese in considerazione rispetto a quella del contrasto al crimine. Riteniamo che questa sia una questione di fondamentale importanza. La mancata attenzione all'assistenza e alla protezione delle persone trafficate rappresenta sia un ostacolo per contrastare efficacemente la tratta, sia un'adempienza degli Stati del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale sui diritti umani. Le persone trafficate dovrebbero avere accesso a misure appropriate, incluse assistenza, protezione e risarcimento, indipendentemente dalla loro volontà o capacità di testimoniare contro i propri trafficanti. Coloro che non desiderano rilasciare una dichiarazione in qualità di testimoni o a cui non viene chiesto di farlo perché non possiedono informazioni rilevanti o perché i responsabili non possono essere arrestati nel

paese di destinazione necessitano ugualmente di adeguate misure di protezione, esattamente come le persone trafficate che vogliono o sono in grado di testimoniare.

Nel campo della prevenzione, l'adozione di un approccio basato sulla tutela dei diritti umani implica che vengano prese in considerazione le cause che stanno all'origine della tratta, non solo nei paesi di origine ma anche in quelli di destinazione.

In questo ambito speciale, si è posta particolare attenzione alle potenzialità che la promozione di una migrazione regolata, la protezione dei diritti dei migranti, l'applicazione di standard sul lavoro e l'organizzazione formale ed informale di lavoratori e di altri gruppi colpiti possono avere sulla riduzione del fenomeno della tratta.

Inoltre, le strategie di contrasto alla tratta non solo dovrebbero essere conformi alle norme di tutela dei diritti umani, come il diritto alla privacy, la libertà di movimento e il principio di non discriminazione, ma non dovrebbero nemmeno minare o nuocere ai diritti umani dei gruppi coinvolti, quali: le persone trafficate, (donne) migranti, rifugiati e prostitute. A tal fine sarebbe necessario elaborare un "modello di valutazione dei diritti umani".

La necessità di un approccio multidisciplinare e integrato

Un secondo tema presente in tutto il rapporto è il bisogno di cooperazione e coordinamento. Considerata la complessità delle questioni e l'interconnessione dei diversi fattori che alimentano e mantengono la tratta, è necessario adottare un approccio olistico, multidisciplinare ed integrato. L'utilizzo di tale approccio permetterebbe di raggiungere un equilibrio fra le strategie di empowerment, finalizzate a fornire misure di assistenza adeguate alle persone trafficate l'inclusione e la partecipazione sociale dei gruppi colpiti, e le strategie repressive di controllo del crimine, volte a perseguire e punire i responsabili, evitando così gli effetti

secondari inintenzionali ed indesiderabili delle politiche repressive che potrebbero aumentare i fattori di vulnerabilità alla tratta.

Tale approccio dovrebbe basarsi sulla cooperazione e sul coordinamento multidisciplinare fra tutti gli attori e gli stakeholder, comprese le forze dell'ordine, le organizzazioni non governative, le organizzazioni del lavoro e altri attori della società civile. Uno dei suoi elementi costitutivi è lo sviluppo di un Sistema Nazionale di Referall (National Referral Mechanism) per assicurare una corretta identificazione e l'invio delle persone trafficate ai servizi di assistenza e per tutelare sia gli interessi delle persone trafficate che quelli delle forze dell'ordine e della magistratura.

Le organizzazioni non governative svolgono un ruolo speciale, non soltanto fornendo assistenza alle persone trafficate, ma anche mantenendo e rafforzando i processi democratici nelle società, monitorando e promuovendo l'implementazione del rispetto dei diritti umani da parte degli Stati. Un approccio integrato comprende anche di perseguire efficacemente il reato e di assicurare alla giustizia i responsabili. In questo contesto, attenzione speciale è prestata all'esigenza di specializzazione e di prioritizzazione, formazione, sviluppo di strumenti nel settore del riciclaggio di denaro sporco e della confisca dei proventi delle attività criminali, meccanismi di restituzione e risarcimento, e strategie anti-corruzione quali parte integrante delle strategie contro la tratta.

Per concludere, siamo consapevoli che il nostro mandato è consigliare la Commissione europea in merito ad iniziative che può intraprendere per contrastare la tratta. E le raccomandazioni contenute nel presente rapporto sono dirette alla Commissione proprio perché in futuro metta in atto delle misure in tale settore. Ci auguriamo, tuttavia, che tra i compiti futuri che ci aspettano vi sia anche quello di fornire alla Commissione suggerimenti circa gli strumenti adeguati e le attività specifiche che essa può adottare per mettere in pratica le raccomandazioni ivi contenute.

Marjan Wijers
Presidente del Gruppo di esperti

Executive summary

This report aims to indicate ways to strengthen EU action against trafficking in human beings. Trafficking in human beings should be understood as a complex phenomenon violating the trafficked persons' will and right of self-determination and affecting her or his human dignity. From a human rights perspective, the primary concern is to combat the use of forced labour or services, slavery, slavery like practices and the like, no matter how people arrive in these conditions. In applying the UN Trafficking Protocol, States should therefore focus on the forced labour and slavery like outcomes of trafficking rather than on the mechanisms of trafficking itself, i.e. the process of how the person is brought into the situation of exploitation. Member States should adequately criminalize any exploitation of human beings under forced or slavery like conditions, independent of whether such exploitation concerns a "victim of trafficking", a "smuggled person", an "illegal migrant" or a "lawful resident".

Policies should clearly stress that trafficking in human beings is a serious crime and human rights violation, which needs to be addressed separate and apart from other forms of illegal activities, in particular irregular migration.

A human rights approach should be integrated as a normative framework in the further development of policies and measures against trafficking in human beings. Mechanisms should be established to ensure that anti trafficking measures comply with existing human rights norms and do not undermine or adversely affect the human rights of the groups affected, in particular trafficked persons but also female migrants, asylum seekers or prostitutes. To this aim a "Human Rights Assessment Model" should be developed, in close cooperation with NGOs and human rights institutions, as an instrument to monitor and evaluate the human rights impact

of anti-trafficking laws, policies and practices. The Commission should take the initiative for the adoption of a legally binding EU instrument covering the status of trafficked persons which clearly goes beyond current Member States commitments and lays down minimum standards of treatment to which all trafficked persons would be entitled, independent of their capacity or willingness to cooperate in criminal proceedings or to give evidence. Special attention should be given to the position, rights and needs of children. All actions taken in relation to trafficked children shall be based on the following principles: the best interest principle, the right to participate and the principle of non-discrimination.

Given the complexity of the issue and the interconnectedness of the different factors that feed and maintain trafficking, a holistic, multi levelled and integrated approach is needed. Such an approach should rely on multidisciplinary cooperation and coordination between all involved actors and stakeholders, including non-governmental organisations, labour organisations and other relevant civil society actors. Non-governmental organisations play a crucial role not only in providing assistance to trafficked persons but also in maintaining and strengthening democratic processes in societies and in monitoring and advocating implementation of human rights commitments by States. Co-operation between state authorities and the non-governmental sector should be based on agreements defining the roles and obligations of the parties involved.

Member States should establish clear, comprehensive and gender sensitive policies, laws and administrative arrangements to ensure that migration movements occur to the mutual benefit of migrants, societies and governments. States policies in promoting immigration restrictions and reducing opportunities for regular migration have not been effective in preventing migration. Rather they have created a market for irregular migration, often as organised serious crime, through trafficking and smuggling of people. The promotion of

regular and managed migration based on demand and need, including the need for unskilled labour, the protection of migrants' rights, formal and informal organisation of workers and the application and enforcement of labour standards, on the other hand, have a potential to reduce trafficking by offering migrants and other workers a mechanism which is safer and guarantees their labour and human rights.

Security polices should take into consideration both the protection of national borders and the protection of the individual. Human security should be an integral part of governmental security policies.

Special attention must be paid to the creation of cooperation and coordination mechanisms. Along with the establishment of National Referral Mechanisms, a governmental coordinating structure, consisting of a governmental co-ordinator and a cross-sector and multidisciplinary Round Table, should be established to develop, coordinate, monitor and evaluate national actions plans and policies. National referral mechanisms can ensure the proper identification, referral and assistance of trafficked persons, while at the same time harmonising the interests of trafficked persons and those of law enforcement agencies. In order to facilitate cooperation, contacts and exchange of information as well as the development, monitoring and evaluation of anti-trafficking policies on the European level, a European Anti-Trafficking Network built on the national cooperative structures should be established.

A present problem is the lack of relevant data and/or the fragmented character of available data and the lack of exchange of information at national as well as at European and international level. In order to address this problem, National Rapporteurs or a comparable mechanism should be established in order to systematically collect and analyse information from different sources and actors. To be able to compare data, common guidelines on data collection should be developed. Once national data collection mechanisms are in place, a similar mechanism should be established at the European level.

An extremely sensitive issue concerns data protection. It should be recognised that increased cooperation and data-exchange lead to greater risks of misuse of data. In this context it must be realised that any failure to protect personal data may pose a direct and serious threat to the life, health and safety of trafficked persons. Exchange of personalised data has to be based on strict data protection protocols and regimes. Regulations should be in place to ensure the confidentiality of the client counsellor relationship and to protect counsellors from any obligation to pass on information to third parties without the consent of the trafficked person. Moreover, the need to criminalize the unauthorised use of data should be considered.

The EU as well as Member States should allocate proper resources to the prevention and repression of trafficking in human beings as well as to the provision of adequate remedies to trafficked persons. Rather than merely project based funding, future financial support should be geared to long term sustainable support of organisations, structures and mechanisms that have proven their usefulness but cannot survive without further financial EU input. A balance needs to be found between project-based funding to give room to new and innovative initiatives and long-term, sustainable capacity building.

Prevention of trafficking in human beings is one of the most important lines of action to reduce this crime. Elements are research, awareness raising, training and administrative controls along with addressing the root causes of trafficking and the issue of demand. Prevention is not only an issue for countries of origin, but also for countries of destination. Prevention is primarily the responsibility of States, in cooperation with local authorities, international and non-governmental organisations, the business sector, labour unions and private citizens.

Root causes of trafficking are varied and complex. They range from globalisation, employment, trade and migration policies, humanitarian and environmental disasters and poverty

to gender and ethnic discrimination, violence against women, lack of opportunities in countries of origin and the increasing demand for cheap, unskilled and easy to exploit labour and services in countries of destination. To prevent trafficking, the EU and Member States should review policies that may compel people to resort to irregular migration and consider increasing the opportunities for legal labour migration, along with the protection of the human rights of all migrants, regular or irregular, internal or across international borders. Moreover, prevention strategies should counteract discrimination, marginalisation and social exclusion.

Research is a crucial contribution to prevention. Information on the magnitude of trafficking and its trends is still very limited. One of the biggest gaps in the understanding of trafficking is in the area of data collection. This is due to many factors linked with the illegal aspect of trafficking, the use of different definitions, the lack of a data sharing instance and political decisions. Annual assessments of patterns, trends and volume of trafficking, using a unified methodology should be carried out, including the evaluation of the impact of policy measures and programmes. Different subjects connected with trafficking should be further researched in countries of origin, particularly on the root causes and the links between trafficking and poverty and exploitation. In countries of destination, research should be carried out on the demand side and the incentives for trafficking. Moreover, more research is needed on trafficking and forced labour in other sectors than the sex industry. Raising awareness about the risks and dangers of trafficking and providing information on safe migration are an important form of prevention. Awareness raising activities should be tailor made to the different target groups and should include vulnerable groups, professionals, employers, clients and the public at large. For these purposes, all possible channels of formal and informal communication should be used, in cooperation with all actors, such as

intergovernmental organisations, NGOs, labour agencies, State institutions and media in countries of origin, transit and destination.

Strengthening the technical capacity of counter-trafficking institutions through training is another important form of prevention. Training should provide an understanding of the process of human trafficking as well as the tools and skills to address it. It should be based on a human rights approach, raise awareness on anti-discrimination and be gender sensitive as well as underline the special needs of children. The target group for training should include not only law enforcement officials, but also diplomatic staff, labour inspectors, judiciary personnel, international military, and others. To ensure a coordinated and multi-disciplinary approach multi-actor training is an important means.

Administrative controls can support the prevention of trafficking through regulating and monitoring procedures, practices and agencies that may have an influence on trafficking in human beings and/or a potential to combat it. They include a range of mechanisms from repressive to positive enforcement and imply multi agency cooperation, including civil society as well as private sector participation. Cooperation between countries of origin and destination with regard to migration management, document security, visa processing, border controls, regulation of private employment, tourist and adoption agencies as well as the enforcement of labour standards are all contributing to effective prevention.

Any measure aimed at preventing trafficking should entail specific measures to address and prevent violence, abuse and exploitation of children. Best practices on the prevention of child trafficking should be developed, implemented and disseminated. Children represent an increasing vulnerable group and should be guaranteed special attention, protection and opportunities. Existing international instruments dealing with children should be enforced.

Until now States' policies, including EU po-

licy responses to trafficking, have tended to concentrate on measures in the area of crime control and migration policies, but much less on the assistance and human rights protections for trafficked persons. The neglect of the area of assistance and protection to trafficked persons forms both an obstacle to effectively address trafficking and falls short of the obligations that States have under international human rights law. Trafficked persons should have access to adequate remedies, including assistance, protection and compensation, regardless of their willingness or capacity to testify against their traffickers.

To allow proper identification of trafficked persons all involved actors – governmental agencies, law enforcement, NGOs, local welfare organisations, labour unions, labour inspections and other labour related agencies – should be trained and referral systems should be established.

A reflection delay of not less than three months should be granted to all those who there is reason to suspect are trafficked in order to allow the trafficked person to begin to recover and to make an informed decision about her/his options, including the decision on whether to assist in criminal proceedings and/or to pursue legal proceedings for compensation claims. Following the reflection period a residence permit should be granted to identified trafficked persons for a period of at least six months, irrespective of the capacity and/or willingness of the trafficked person to act as a witness, with the possibility of renewal. Those trafficked persons who do not wish to make a declaration as witnesses – or are not required as witnesses because they possess no relevant information or because the perpetrators cannot be taken into custody in the destination country – require equally adequate protection measures as trafficked persons willing and able to testify. In specially qualified situations a long term permit should be granted, e.g. on humanitarian grounds. Trafficked children should always be allowed a temporary residence permit; they should only be returned

if the return is in the best interest of the child, safe and assisted. Any decision to deport or return a trafficked person should be preceded by a risk assessment. Long term assistance programs should be developed in close cooperation with NGOs and IOs and should aim at the empowerment and social inclusion of trafficked persons either in their home country or the country of destination.

All trafficked persons should be entitled to basic social assistance and protection, including safe accommodation, health care, legal assistance, education, training and employment opportunities. All assistance services must be provided on a voluntary and confidential basis. Standards should be developed in order to ensure the quality of the services and that of the providers. Member States should recognise the importance of a variety of service providers working with trafficked persons, including the NGO sector, and should adequately support, cooperate with and timely and transparently fund them. Specialized services should be provided to trafficked children to meet their specific needs.

Trafficked persons should be treated as victims of crime and not be detained, charged or prosecuted for activities they are involved in as a consequence of their situation as trafficked person. Provisions for protection in criminal proceedings should be defined. Victims should be granted the right to information and advice, privacy, compensation and protection. Special court proceedings should be developed to protect victims giving testimony. The Commission should take the initiative for the development of a legally binding instrument covering the standing of trafficked persons in criminal proceedings.

One of the rights of trafficked persons is that to return voluntarily and safely to their countries of origin. Member States should establish appropriate return procedures and long term assistance programs, with due regard to the privacy, safety, dignity and welfare of the trafficked person, in close partnership with NGOs, IOs, IGOs and countries of origin. Return and

long term assistance programs should aim at the empowerment and social inclusion of the trafficked person.

An integrated approach to trafficking in human beings comprises effective prosecution aiming at the punishment of the perpetrators. A number of legislative acts have been adopted over the last years in order to strengthen the penal framework combating trafficking in human beings and to improve the standing of victims in criminal proceedings. The main challenge ahead is to make this legislative framework and these structures fully operational. In this context, in particular, the Tampere II process or – more precisely further to the European Council of 4 and 5 November 2004 in Brussels – the Hague Programme is relevant and has led to new multi-annual guidelines approved by the heads of State and governments in the area of justice and home affairs. Moreover, the enlargement of the EU presents new challenges in this context, particularly in relation to countering corruption and sharing data. Increased cooperation and data sharing must be accompanied by strict data protection measures and regimes.

Governments should ensure that law enforcement agencies are structured in a way that enables them to efficiently target trafficking in human beings as a serious form of crime. Appropriate education, formation and training of competent personnel at different levels is required.

The development of investigative techniques without the reliance on the testimony of victims should be further developed and the role of EUROPOL should be enhanced. “Intelligence led” approaches, however, should never be used to legitimate a neglect of the necessity to protection and assistance of trafficked persons.

Since trafficking in human beings generates huge profits and has clear links with the crime of money laundering, Member States should take appropriate measures to identify and trace proceeds of trafficking in human beings, to be subjected to confiscation, freezing and

seizing. Confiscated assets should be used for the benefit of victims.

Being the victims of serious crime, trafficked persons should be entitled to compensation by States. Procedures and mechanisms for these compensations should be created.

Corruption is one of the recurring and structural elements of trafficking, targeting government officials and institutions. Therefore, anti-corruption strategies should make up an integral part of any policy to prevent and combat trafficking.

Finito di stampare maggio 2007
da tipografia Eurooffset
Maerne di Martellago (VE)

